



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

1. Contesto

Con decisione del 29 novembre 2006, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di avviare una procedura di consultazione in relazione alla revisione parziale della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Nel quadro della procedura di consultazione sono state discusse anche le attuali divergenze tra la normativa svizzera in materia di prodotti e il diritto comunitario vigente, contenute nel rapporto "Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE". La procedura di consultazione è terminata il 16 marzo 2006. I partecipanti sono stati 130. Complessivamente, sono pervenuti 155 pareri, compresi quelli inoltrati indirettamente tramite le organizzazioni mantello.

Nel presente rapporto sono presentati i risultati relativi al progetto di revisione parziale della LOTC. I risultati della procedura di consultazione concernente il rapporto sull'esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE sono illustrati nell'allegato 1. I partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi in merito al progetto sono elencati nell'allegato 2, comprendente anche un elenco di abbreviazioni.

2. Sintesi dei risultati:

2.1. Consenso

1) *I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione (di seguito: partecipanti) sostengono incondizionatamente il progetto:* PEV, PCS, bfu, CGN, electrosuisse, Camera di commercio Germania - Svizzera, motosuisse, Retest GmbH, Swissmem, SwissTnet, Verband schweizerischer Schreinermeister e Möbelfabrikanten.

2) *I seguenti partecipanti condividono il progetto, sollevando tuttavia questioni o facendo delle osservazioni in merito a singoli aspetti o disposizioni del progetto in esame (i commenti che non vengono riportati al punto 3 sono riassunti qui di seguito):* i Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH; i partiti politici PPD, PLR, PS, i Verdi; le organizzazioni mantello economiesuisse, SIC Svizzera, USS, Travail.Suisse; le organizzazioni per la tutela dei consumatori Acsi, FRC, kf, SKS; la Commissione federale del consumo; i rappresentanti del commercio al dettaglio IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation, Veledes; nonché AGVS, auto-schweiz, Comco, Gastrosuisse, hotelleriesuisse, Interpharma, IP-Suisse, KGL, Kleinbauern-Vereinigung, Nestlé Schweiz, SAA, Società svizzera degli impresari costruttori, Schweizerischer Drogistenverband, SFF, SMU, suissetec, SVTI, swisscofel, TCS, TVS, SGCI, SIHK, Unione grigionese delle arti e mestieri, Veledes, Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie, VIPS, Viscom, VSEI, VSIG, VTI.

BE, FR, GE, GL, GR, LU, NW, SG, ZH, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK e Comco, rilevano gli effetti economici positivi del progetto come pure la sua azione propulsiva sulla crescita. PCS electrosuisse, SVTI, Swissmem e Comco considerano l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" uno strumento efficace per ridurre il livello dei prezzi in Svizzera. Secondo la Comco si tratta di conservare la competitività della Svizzera e delle imprese operanti nel nostro Paese e che importano dalla CEE/dal SEE; perciò, la revisione della LOTC servirebbe anche a garantire posti di lavoro in Svizzera. USS, hotelleriesuisse, SMU, VIPs ritengono che qualche aspettativa legata all'introduzione del principio "Cassis de Dijon" sia eccessiva, in particolare riguardo alle conseguenze per il livello dei prezzi; sarebbe opportuno evitare di sovrastimare gli effetti di riduzione dei prezzi. TI sostiene che gli effetti sul livello dei prezzi saranno minori rispetto a quanto indicato nel rapporto. NE, VS, Kleinbauern-Vereinigung sottolineano la necessità di fare in modo che le riduzioni dei prezzi non rimangano limitate al commercio d'intermediazione, e che vadano anche a beneficio dei consumatori. Secondo Acsi, le riduzioni non dovrebbero riguardare soltanto i costi a carico delle imprese, bensì anche i prezzi al consumo. Secondo ZH è impossibile prevedere con esattezza quali saranno gli effetti concreti della revisione per l'economia svizzera; se ne avvantaggeranno in primo luogo le imprese che acquistano già prodotti dai Paesi CE, mentre le imprese maggiormente orientate al mercato nazionale – tra cui numerose PMI – potrebbero dover subire una pressione maggiore.

Nestlé Schweiz osserva che anche se il livello dei requisiti minimi posti dalle prescrizioni dello Stato dovesse essere abbassato, i diversi attori economici definirebbero i loro standard qualitativi soprattutto secondo le scelte concrete operate dai consumatori. Non è per nulla sicuro che – come viene spesso supposto – l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" comporti un abbassamento del livello qualitativo. È certo, ad esempio, che i fabbricanti indicherebbero volontariamente il Paese di produzione qualora ciò comportasse un aumento delle vendite o del valore della merce.

Il PS, Hotelleriesuisse, Travail.Suisse, Acsi, IG DHS, Coop, Migros e KGL e la Comco ritengono che la revisione della LOTC sia soltanto uno dei diversi strumenti utilizzabili allo scopo di ridurre il livello dei prezzi in Svizzera; sarebbe necessaria l'adozione di altre misure, come ad esempio l'autorizzazione delle importazioni parallele (i Verdi, PCS, SKS, FRC, kf, Commissione federale del consumo, IG DHS, Coop, Denner, Migros) anche per i medicinali, la lotta contro gli accordi verticali tra fornitori esteri e importatori o grossisti (FRC) o l'eliminazione dei dazi sui prodotti agricoli e la rimozione degli ostacoli burocratici.

Viene inoltre auspicato (PPD, Travail.Suisse, Unione grigionese delle arti e mestieri, IG DHS, Coop, SFF, SIHK) che gli sforzi di armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario proseguano anche dopo l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" (secondo IG DHS, Coop, kf, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK l'armonizzazione delle prescrizioni giuridiche con la normativa CE rimane sempre prioritaria); le prescrizioni speciali svizzere, che comportano l'adempimento di requisiti supplementari, sarebbero da eliminare in modo mirato. L'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK propongono che entro tre anni, tutte le prescrizioni sui prodotti della CE - si tratti di leggi o di regolamenti - vengano recepite nella normativa svizzera; se del caso, che le prescrizioni svizzere divergenti rispetto a quelle CE armonizzate e corrispondenti, perdano automaticamente il loro valore legale se trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della LOTC non siano già state adeguate mediante nuovi decreti federali. In quest'ultimo caso, il legislatore imporrebbe una nuova deliberazione concernente tutti gli ostacoli tecnici al commercio e una nuova decisione in merito. FRC, SKS e Travail.Suisse ritengono importante la messa a punto di una strategia per la riduzione dell'elevato livello dei prezzi in Svizzera e di uno strumento finalizzato all'armonizzazione con la CE delle prescrizioni sui prodotti. Swiss Retail Federation auspica che parallelamente alla revisione della LOTC il diritto svizzero venga armonizzato e snellito. Sarebbe indispensabile un coordinamento con legge sulla sicurezza dei prodotti e la legge sulle derrate alimentari.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori (FRC, kf, SKS, Commissione federale del consumo e TCS) nonché il PS e i Verdi chiedono un miglioramento della protezione dei consumatori tale da portarla al livello della CE. L'adeguamento del diritto svizzero a quello comunitario viene richiesto soprattutto nel settore della sicurezza dei prodotti; al Consiglio federale si domanda di rivedere congiuntamente la LSIT e la LOTC; inoltre, si chiede che la compatibilità con la CE venga perseguita anche riguardo alle condizioni commerciali generali, alle disposizioni in materia di garanzia, al commercio elettronico, al time-sharing e al settore dei servizi finanziari transfrontalieri. Viene pure richiesto di sostenere finanziariamente la Comco e le organizzazioni per la tutela dei consumatori; la Commissione federale del consumo sarebbe da mantenere in attività. Inoltre, si auspica la partecipazione della Svizzera ai sistemi di allarme rapido RAPEX e RASFF. Acsi, FRC, SKS chiedono diverse deroghe finalizzate alla protezione della salute e del diritto all'informazione dei consumatori; sarebbe opportuno eliminare in modo sistematico le differenze tra le normative tecniche. Sono pure richieste misure di accompagnamento al fine di mettere a disposizione delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato le conoscenze e i mezzi necessari per garantire l'applicazione del principio "Cassis de Dijon".

Economiesuisse, pur condividendo la linea proposta, ritiene che il progetto invece di privilegiare la liberalizzazione e lo smantellamento degli ostacoli tecnici al commercio sia orientato alla sorveglianza del mercato e all'intervento dell'autorità; pur essendo importanti, l'armonizzazione delle prescrizioni e la reciprocità delle misure non devono diventare precondizioni; l'attuale progetto terrebbe conto di importanti richieste formulate dal mondo economico; sarebbero tuttavia necessari ulteriori miglioramenti: accelerare il processo di armonizzazione delle prescrizioni in materia di omologazione, evitando specificità svizzere (ad es. nel settore alimentare), impedire che i fabbricanti svizzeri siano sfavoriti nei confronti dei prodotti d'importazione (la produzione secondo standard esteri deve essere possibile anche quando non c'è esportazione) e alleggerire il carico amministrativo di fabbricanti e importatori trasferendo l'onere della prova alle autorità; richieste di deroghe supplementari e commistioni con altre richieste – come ne sono state avanzate dalle organizzazioni per la tutela dei consumatori – sarebbero rifiutate perché in contrasto con l'obiettivo dell'abbassamento dei prezzi; il progetto accoglierebbe importanti richieste avanzate dal mondo economico, come il trattamento secondo criteri restrittivi delle deroghe oppure il miglioramento dei meccanismi attuativi mediante il diritto d'azione della Comco, come pure la presa in considerazione di aspetti politico-commerciali (la compatibilità con gli accordi OMC, possibili sospensioni temporanee).

NW e i chimici cantonali dei Cantoni originari chiedono un'ulteriore verifica in relazione a costituzionalità, sicurezza giuridica e applicabilità delle disposizioni proposte, e un confronto dei vantaggi attesi con quelli che deriverebbero dall'adeguamento sistematico della normativa settoriale alle prescrizioni CE. Ciò in virtù dei requisiti posti dalla LOTC vigente, ritenuti sufficienti da NW e i chimici dei Cantoni originari.

USS ritiene che, complessivamente, l'introduzione unilaterale comporti soprattutto vantaggi; considerando tuttavia anche gli aspetti negativi, è importante che l'applicazione del principio "Cassis de Dijon", inteso come strumento di politica economica, possa essere sospesa in ogni momento se si riscontrassero effetti indesiderati; la stesura di un rapporto, da parte del Consiglio federale, dopo 5 anni sarebbe insufficiente. SIC Svizzera reputa che la Confederazione dovrebbe seguire attentamente l'evolversi della situazione relativa ai prezzi, all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

USS è dell'opinione che, di fatto, vi sarebbe un recepimento di numerose prescrizioni sui prodotti CE nel diritto svizzero; questo adeguamento al mercato interno comunitario sarebbe eccessivamente unilaterale; la Svizzera dovrebbe portare anche le sue disposizioni sociali e sul lavoro al livello di quelle CE.

Secondo SVTI l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio – sia essa motivata politicamente o economicamente – non potrebbe giustificare una riduzione dei compiti statali in materia di protezione della vita e della salute dei cittadini.

Secondo la Comco, sarebbero da criticare la parziale mancanza di chiarezza della struttura del progetto e l'uso eccessivo di tecnicismi; la minuziosità delle disposizioni limiterebbe, sotto il profilo materiale e procedurale, il carattere di legge quadro del progetto.

2. Ambivalente Haltung

3) *I seguenti partecipanti, pur non essendo in linea di massima contrari al progetto, esprimono alcune riserve importanti:* i Cantoni AI, OW, TG, il PLS, USAM, chemsuisse, fial, Gallosuisse, Schweizerischer Brauerei-Verband, Schweizerischer Drogistenverband, Schweizerischer Obstverband, St. gallische Gewerbeverband, vmi, VKCS.

AI, OW, TG esprimono dei dubbi in relazione all'unilateralità dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon" nonché il timore che le PMI svizzere risultino svantaggiate rispetto alle imprese concorrenti dell'UE; TG sostiene che le modifiche proposte nel settore della protezione dei consumatori non siano applicabili e che determinerebbero una crescita eccessiva dell'apparato amministrativo.

Il PLS pur non opponendosi al progetto, lo ritiene però prematuro; le riserve avanzate dal PLS riguardano gli effetti della revisione della LOTC: in relazione all'evoluzione dei prezzi, i dati numerici presentati nel rapporto sarebbero troppo elevati; la revisione della LOTC da sola non basterebbe per compiere un progresso decisivo nell'abbattimento dei prezzi; per questa ragione, il PLS sostiene il progetto a condizione che vengano compiuti ulteriori sforzi per adeguare in misura maggiore il diritto svizzero a quello comunitario.

In linea di massima, nei confronti del progetto l'USAM esprime disponibilità; il progetto sarebbe però condivisibile soltanto a condizione di rispondere ad alcune questioni che sarebbero rimaste in sospeso (dati più concreti riguardo agli effetti positivi, per l'economia svizzera, dell'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" e al conseguente calo dei prezzi e dei costi, compatibilità con gli accordi OMC di un'apertura unilaterale del mercato) e di risolvere la problematica della discriminazione nazionale. Secondo USAM, nel quadro del messaggio al Parlamento sarebbe opportuno svolgere un'analisi costi-benefici; qualora dovesse risultare che gli effetti economici positivi dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon" sono soltanto minimi, o che l'entità del numero di deroghe sia tale da limitare fortemente il campo d'applicazione del nuovo strumento, si porrebbe la questione relativa all'opportunità di rinunciare all'intero progetto per adottare un approccio più sistematico al processo di armonizzazione.

Secondo chemsuisse, i propositi espressi negli interventi parlamentari e dal Consiglio federale potrebbero essere realizzati in modo più chiaro ed efficace con modifiche minime della normativa settoriale, invece di procedere alla revisione proposta. Chemsuisse chiede un'ulteriore accurata verifica delle disposizioni proposte in relazione a costituzionalità, sicurezza giuridica e applicabilità, e un confronto dei vantaggi attesi con quelli che deriverebbero dall'adeguamento sistematico della normativa settoriale alle prescrizioni CE sulla base della LOTC vigente.

Secondo fial, il progetto avrebbe conseguenze molto importanti per l'industria alimentare; in primo luogo, fial e SFF auspicano una vasta normativa in materia di derrate alimentari, compatibile con quella comunitaria; si tratterebbe di operare in modo sistematico per raggiungere la compatibilità con la CE oppure di rinunciare ad una revisione aspettando la conclusione di un accordo globale con la CE; in secondo luogo, il principio "Cassis de Dijon" viene considerato complementare al recepimento della normativa CE (SFF) e da ciò deriverebbe la necessità di (nell'ordine): 1. recepire integralmente il diritto CE armonizzato (direttive o regolamenti); 2. rinunciare a disposizioni speciali nel settore armonizzato; 3. soltanto quando queste due tappe fossero state realizzate, discutere riguardo all'introduzione

del principio "Cassis de Dijon". fial, pur valutando positivamente il principio "Cassis de Dijon" come strumento ausiliario per l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio, è tuttavia dell'opinione che nella forma proposta, che prevede in particolare un'applicazione unilaterale di detto principio – comprendente inoltre numerose riserve e deroghe – esso crei più problemi di quanti ne risolva; fial non respinge il progetto di revisione parziale a condizione di considerarlo un primo passo intrapreso nella direzione auspicata e di risolvere le lacune rilevate.

In merito alle argomentazioni formulate da Gallosuisse, si rimanda alle considerazioni dell'USC. St. gallische Gewerbeverband teme una discriminazione a danno delle PMI; le grandi imprese potrebbero ricorrere ad un trasferimento della loro produzione nell'UE, ciò che per la maggior parte delle PMI sarebbe impossibile.

VKCS ritiene che la LOTC modificata secondo il progetto non sarebbe applicabile nel settore della protezione dei consumatori; le procedure previste comporterebbero una crescita eccessiva dell'apparato amministrativo; il progetto dovrebbe essere corretto in modo da poterne garantire l'attuazione ordinaria senza dover provvedere ad un massiccio rafforzamento degli organi esecutivi cantonali; inoltre, si teme che le prescrizioni svizzere possano essere adeguate al livello più basso di protezione vigente in Europa.

Secondo vmi l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" equivarrebbe, sotto un certo profilo, ad un assoggettamento al sistema CE; sarebbe pertanto fondamentale che essa non pregiudichi in alcun caso l'adeguamento unilaterale in altri settori.

2.2. Rifiuto

Il progetto viene rifiutato da VD, DCPA, UDC, NEBS, SAB, USC (all'USC si associano diverse associazioni del settore agricolo: AgorA, Agri Genève, Agriss, Associations nationales des coopératives viti-vinicoles suisses, Associations suisses du commerce des vins, Association suisse des vigneron-encaveurs, BZS, cnav, chambre jurasienne d'agriculture, FSS, FSV, Prométerre, SBLV, SMP, Société des encaveurs de vins suisses, Solothurner Bauernverband, SVIL, Uniterre, VSF, Zentralschweizer Bauernverband, Zürcher Bauernverband), le associazioni di imprese artigianali chambre vaudoise des arts et métiers, Gewerbeverband des Kantons GL, Schweizerischer Detaillistenverband, come pure Ascopa, Centre patronal, FER, Promarca, SKW, VKF, VZLS.

Le ragioni indicate da VD sono la mancanza di reciprocità e il danno arrecato alle PMI; l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" dovrebbe avvenire con cautela e prudenza, a livello settoriale e concernere singoli casi, ponderandone l'impatto e consultando gli ambienti interessati. La DCPA afferma di essere favorevole ad un approccio bilaterale basato sulla reciprocità; sarebbe più opportuno eliminare singolarmente gli ostacoli al commercio invece di stabilire il principio "Cassis de Dijon" prevedendo al contempo numerose deroghe ad esso. L'UDC ritiene che la reciprocità sia un presupposto indispensabile e chiede che, se del caso, vengano avviati negoziati al riguardo; inoltre, il progetto danneggerebbe i produttori nazionali. SAB reputa che l'armonizzazione della legislazione svizzera con quella comunitaria dovrebbe rivestire carattere prioritario, affinché si possano migliorare le reciproche attività commerciali e l'accesso dei prodotti svizzeri al mercato comunitario.

Secondo l'USC, sotto il profilo dei costi l'agricoltura non verrebbe avvantaggiata, poiché nel caso dei mezzi di produzione agricola gli ostacoli tecnici al commercio determinerebbero soprattutto il prezzo più elevato dei prodotti fitosanitari, dei medicinali per uso veterinario e dei fertilizzanti, che non verrebbero interessati dall'introduzione del principio "Cassis de Dijon"; ciò perché si tratterebbe di prodotti soggetti ad obbligo di omologazione oppure perché le relative prescrizioni sarebbero già state armonizzate; di conseguenza, non sarebbe da prevedere alcuna diminuzione dei prezzi; le prescrizioni relative alla dichiarazione delle materie prime (indicazione del Paese di produzione) sarebbero state indebolite, rendendo

più difficile lo smercio dei prodotti svizzeri; i produttori svizzeri risulterebbero discriminati rispetto alla concorrenza estera; per il settore agricolo, il progetto comporterebbe molti svantaggi e praticamente nessun vantaggio. L'approccio all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio dovrebbe essere diverso. L'USC propone le soluzioni seguenti: armonizzazione delle prescrizioni sui prodotti svizzere e accordo che disciplini l'accesso al mercato nel settore delle prescrizioni armonizzate a livello CE, nonché accordo relativo all'applicazione del principio "Cassis de Dijon" nel settore non armonizzato (variante 1) oppure eliminazione su vasta scala degli ostacoli tecnici al commercio: i prodotti soggetti ad omologazione autorizzati nella CE dovrebbero essere ammessi senza un'ulteriore procedura (variante 2); l'USC dichiara di preferire la variante 1 ritenendo che sia più attuabile rispetto alla variante 2 e che, a lungo termine, produca risultati migliori sotto il profilo economico (le suddette associazioni, regionali o settoriali, del mondo agricolo aderiscono a questa presa di posizione, rilevando tuttavia anche aspetti inerenti ad una discriminazione nazionale; molti prodotti dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione sarebbero destinati in primo luogo al mercato svizzero; Agora, Agri, chambre jurasienne d'agriculture temono che l'abbassamento dei prezzi favorisca il commercio d'intermediazione e non i consumatori finali, timore che è stato espresso anche da SKW).

Ascopa, FER, Schweizerische Detaillistenverband, SKW e VZLS motivano la loro opposizione al progetto con l'unilateralità dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon", dubbi relativi agli effetti sul livello dei prezzi e la discriminazione dei produttori nazionali. Centre patronale e chambre vaudoise des arts et métiers auspicano un sistematico snellimento della normativa svizzera nei casi in cui nel nostro Paese vigono prescrizioni più severe rispetto a quelle comunitarie.

L'unilateralità è un motivo di rifiuto del progetto anche per Association suisse du commerce des vins, Associations nationales des coopératives viti-vinicoles suisses, FSS e Société des encaveurs de vins suisses; sulla base degli accordi bilaterali vigenti, già oggi la Svizzera applicherebbe il diritto armonizzato in materia di derrate alimentari della CE; di conseguenza, sarebbe sufficiente definire una procedura finalizzata a decidere rapidamente sull'accesso al mercato dei prodotti CE realizzati conformemente alle prescrizioni vigenti negli Stati comunitari; nel contempo, sarebbe necessario un miglioramento strutturale e procedurale dei comitati misti e dei gruppi di lavoro a cui spetterebbe il compito di aggiornare gli accordi bilaterali secondo gli sviluppi giuridici; sarebbe inoltre opportuno procedere alla semplificazione della legislazione svizzera, che spesso sarebbe più esigente rispetto a quella comunitaria.

Nebs condivide l'introduzione del principio "Cassis de Dijon", rifiutandone però l'applicazione unilaterale; soltanto l'adesione della Svizzera all'UE consentirebbe di ottenere protezione giuridica, la possibilità di partecipare alle decisioni e un accesso senza discriminazioni al mercato comunitario; Nebs chiede al Consiglio federale di rinunciare all'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon"; di avviare rapidamente negoziati per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare; di perseguire la totale e reciproca apertura dei mercati in questo settore, inclusa la reciproca applicazione del principio "Cassis de Dijon"; di ripensare la sua strategia in materia di politica europea; di scegliere il modo più efficace e sostenibile per abbassare il livello dei prezzi in Svizzera, vale a dire l'adesione all'UE.

Secondo Promarca il progetto sarebbe prematuro; procedere parallelamente ai lavori per un accordo di libero scambio nel settore alimentare sarebbe inopportuno; a livello politico, si pone la questione relativa alla correttezza, sotto il profilo istituzionale ed economico, dell'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon"; gli imprenditori nazionali risulterebbero discriminati; viene pertanto chiesta parità di condizioni; una soluzione bilaterale di libero scambio, abbinata ad un processo di liberalizzazione nei settori economici più importanti, sembrerebbe il miglior modo per sviluppare la concorrenza.

La causa del rifiuto del progetto da parte di SMP risiederebbe nei lavori attualmente in corso per armonizzare il diritto in materia di derrate alimentari e stipulare un accordo di libero

scambio nel settore agroalimentare; sarebbe necessario evitare che l'approccio unilaterale comprometta o impedisca i negoziati per una soluzione reciproca con la CE; si menziona inoltre una discriminazione dei produttori nazionali.

In relazione alla protezione antincendio e considerato l'elevato livello di sicurezza presente in Svizzera, VKF si oppone all'idea di introdurre il principio "Cassis de Dijon"; se ciò avvenisse, si chiede di limitarne il campo d'applicazione esclusivamente ai prodotti di consumo, di definire il concetto di "prodotto di consumo" escludendo i prodotti importanti nel settore della sicurezza e di inserire l'insieme dei prodotti da costruzione nell'elenco delle deroghe, così da escluderli dal campo d'applicazione del principio "Cassis de Dijon".

Secondo l'associazione di imprese artigianali di GL, i fabbricanti svizzeri abbisognerebbero di un lasso di tempo sufficiente per potersi adeguare; si teme che i centri di produzione dei più diversi rami economici e i loro titolari debbano cessare le loro attività, con una conseguente perdita di posti di lavoro; il progetto mancherebbe l'obiettivo prefissato.

Diversi partecipanti (DCPA, UDC, FER, schweizerischer Detaillistenverband, VZLS) dubitano che il progetto possa giovare all'economia nazionale poiché esso influirebbe soprattutto sulle importazioni. L'UDC ritiene che in Svizzera sarebbe necessario provvedere, oltre che all'abbassamento dei prezzi alla produzione, anche al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi.

2.3. Altri pareri

Bauenschweiz ritiene che una sopravvalutazione degli effetti positivi dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon" (livello più basso dei prezzi e maggiore varietà dell'offerta di prodotti) sia da evitare; gli effetti positivi sarebbero limitati poiché il principio in questione troverebbe applicazione soltanto nei settori in cui le prescrizioni sui prodotti svizzeri non sono armonizzate con quelle della CE; in molti casi sarebbe possibile contribuire allo sgravio amministrativo e alla deregolamentazione senza dover ricorrere al principio "Cassis de Dijon", ad esempio rinunciando ad un elevato livello di protezione nei confronti della CE e alle disposizioni speciali svizzere; la normativa sui prodotti svizzera dovrebbe essere adeguata a quella comunitaria, soprattutto nei settori in cui le disposizioni CE sono state armonizzate. Riguardo all'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" si potrebbero rilevare aspetti positivi e negativi; per questa ragione, bauenschweiz rinuncia ad esprimere un parere definitivo.

Diversi partecipanti si sono espressi in merito a singoli aspetti e non sull'intero progetto: Association Suisse des fabricants et commercants de métaux précieux, Tribunale federale, Fyrosol AG, Greenpeace, Industriegasverband Schweiz, Institut de droit de la santé dell'Università di Neuchâtel, KVN, Lega svizzera contro il cancro, nutrinet, Pro Natura, strasseschweiz, Suva, SVGW, Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, Swiss Cigarette, TFB, VÖV, VSSU. Il contenuto di queste prese di posizione viene riportato nelle parti del capitolo 3 relative alle disposizioni in questione. Nutrinet chiede che nel quadro del progetto di legge vengano considerati anche aspetti di politica sanitaria (problemi legati al sovrappeso, misure adottate volontariamente dall'industria svizzera in relazione alle derrate alimentari trasformate nonché obbligo di dichiarare la presenza di allergeni o di glutine negli ingredienti).

Schweizerische Städteverband e SIA rinunciano ad esprimere un parere ritenendo di non essere interessate dal progetto.

3. Commento alle singole disposizioni

Articolo 2: Campo d'applicazione

Capoverso 2, prima frase

SIHK chiede di verificare se non sia necessario, per ragioni di trasparenza, riportare nelle disposizioni finali della LOTC le leggi federali o i trattati internazionali che vanno oltre o derogano a quest'ultima e che, di conseguenza, sono prevalenti rispetto a essa.

Capoverso 2, seconda frase

FRC, SKS, VSEI, Comco condividono la disposizione proposta, secondo cui le deroghe devono essere indicate chiaramente come tali. I Verdi, KGL, SIHK, Comco approvano la formulazione dell'articolo 2 capoverso 2, seconda frase; risulta così chiaro il compito del legislatore: decidere quali sono le prescrizioni che, essendo effettivamente vantaggiose, sono da mantenere. SO, NW, UR, chemsuisse ritengono invece che sia necessaria una riflessione sulla sede normativa proposta per le deroghe – in particolare, le leggi federali – in quanto tali disposizioni sono spesso presenti soltanto a livello di ordinanza.

IG DHS, Coop, Denner, Migros rifiutano l'articolo 2 capoverso 2 chiedendone lo stralcio; la necessità di definire le deroghe nelle leggi federali ritarderebbe notevolmente i tempi di reazione ai bisogni del mercato; le deroghe dovrebbero essere stabilite mediante una procedura di consultazione per poi essere approvate dal Consiglio federale. Anche SGCI e SKW propongono che l'articolo 2 capoverso 2 venga semplicemente cancellato e che l'articolo 16b capoverso 2 lettera a sia modificato di conseguenza¹; sotto il profilo della struttura sistematica della legge si tratterebbe del campo d'applicazione del principio "Cassis de Dijon" (disciplinato dall'art. 16b) e non di quello dell'intera LOTC (disciplinato dall'art. 2); di conseguenza sarebbe più opportuno precisare all'articolo 16b capoverso 2 lettera a che nelle leggi e ordinanze ivi menzionate le deroghe devono essere indicate espressamente come tali.

Economiesuisse e SIHK ritengono che le deroghe al principio "Cassis de Dijon" dovrebbero essere definite espressamente in un allegato alla LOTC e non soltanto nella normativa settoriale.

Capoverso 3

SIHK chiede che la prevalenza della normativa settoriale, valida in generale secondo il capoverso 3, venga cancellata.

Articolo 3: Definizioni

SMP ritiene che vi sia mancanza di chiarezza in merito agli oggetti della LOTC; in particolare, riguardo alle disposizioni del diritto dei beni immateriali si porrebbero questioni relative alle definizioni, poiché esso concerne anche la presentazione e la dichiarazione dei prodotti: ad esempio, nel caso dei registri DOP e IGP dei vini svizzeri; sarebbe necessario stabilire in modo chiaro che le indicazioni e dichiarazioni contemplate dal diritto dei beni immateriali non sono soggette alla LOTC.

SO, TG, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari), VKCS, chemsuisse² rilevano che commercianti e utilizzatori di prodotti chimici sono interessati, oltre che dalle prescrizioni tecniche, anche da prescrizioni d'uso (ad esempio: limitazioni della vendita self-service); di

¹ Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 16b capoverso 2 lettera a.

² Si tratta di pareri espressi anche in relazione all'articolo 3 lettera b e all'articolo 5a.

conseguenza, si condivide il chiarimento apportato nel rapporto esplicativo in relazione al fatto che in questo caso non si tratta di prescrizioni tecniche e che, di conseguenza, la LOTC non trova applicazione (ZH auspica invece un chiarimento simile); nel settore della protezione antincendio, il momento dell'utilizzazione risulta decisivo sotto il profilo della sicurezza; perciò, in questo settore la separazione tra immissione in commercio e prescrizioni d'uso dovrebbe essere mantenuta.

La Suva chiede che anche il concetto di "prodotto" venga definito, come nel caso del progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti.

SIHK sottolinea che, secondo il rapporto esplicativo, le definizioni di cui all'articolo 3 non sarebbero giuridicamente prevalenti rispetto a definizioni derogatorie contemplate da prescrizioni federali – vale a dire ordinanze – relative a singoli settori; secondo SIHK, la LOTC dovrebbe stabilire – proprio perché le definizioni svolgono un ruolo così importante nelle prescrizioni tecniche sui prodotti – che le definizioni più importanti sotto il profilo del diritto materiale siano da inserire nelle leggi federali e non soltanto nelle ordinanze.

Articolo 4: Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale

IG DHS, Coop, VSEI e Comco approvano la precisazione di cui all'articolo 4 capoverso 3, relativa al carattere di proporzionalità delle disposizioni derogatorie. Secondo Swiss Retail Federation, il progetto di legge non definisce chi debba decidere se le prescrizioni tecniche agiscono come ostacoli tecnici al commercio; molti concetti, come ad esempio la "proporzionalità" (cpv. 3 lett. b) oppure la "moralità pubblica" (cpv. 4 lett. a) necessiterebbero d'interpretazione e permetterebbero l'introduzione, per vie traverse, di nuovi ostacoli tecnici al commercio; le deroghe sarebbero da disciplinare in una legge federale o in un'ordinanza del Consiglio federale. IG DHS, Coop, Denner e Migros chiedono che l'articolo 4 venga integrato da un nuovo capoverso 5, finalizzato all'interpretazione dei casi di interesse pubblico preponderante e al raggiungimento del livello di protezione auspicato da parte degli uffici federali competenti.

Articolo 4a: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti

Osservazioni generali sull'articolo 4a:

PPD e Comco approvano la definizione di principi concernenti l'elaborazione delle prescrizioni tecniche sotto il profilo dell'informazione sui prodotti, essendo questi all'origine di buona parte degli ostacoli al commercio. SIC Svizzera e schweizerische Drogistenverband condividono le esigenze poste all'articolo 4a in materia di informazione sui prodotti.

Osservazioni sui capoversi 1 e 2:

SO, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari), chemsuisse condividono le disposizioni proposte ai capoversi 1 e 2; esse sarebbero compatibili anche con i requisiti contemplati dal diritto in materia di prodotti chimici. SKS, Greenpeace, Kleinbauern-Vereinigung, Schweizer Brauerei-Verband concordano con il capoverso 1, secondo cui l'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale; attualmente, molte informazioni appaiono soltanto in inglese, ciò che sarebbe insufficiente; SKS ritiene inutile la richiesta di redigere l'informazione sui prodotti nelle tre lingue ufficiali per tutti i prodotti. FRC appoggia la disposizione secondo cui l'informazione sui prodotti venga redatta in almeno una lingua ufficiale, chiedendo però che si tratti della lingua della regione di vendita; un'informazione sui prodotti in inglese sarebbe insufficiente; nei casi in cui possono essere interessate la salute e la sicurezza dei consumatori l'informazione sui prodotti dovrebbe comparire nelle tre lingue ufficiali. Anche il PS condivide la disposizione di cui al capoverso 1; un innalzamento generale del livello dei requisiti (ad es. l'informazione nella lingua della regione di vendita) comporterebbe un ulteriore aumento, rispetto alla situazione attuale, della segmentazione del mercato svizzero. Per Schweizer Brauerei-Verband la disposizione di cui al capoverso 1

rivestirebbe un ruolo fondamentale; il parere espresso da più parti nel corso della procedura di consultazione – secondo cui sarebbe sufficiente anche una dichiarazione in altre lingue – almeno nel settore alimentare sarebbe da respingere fermamente.

TI ritiene che la disposizione, soprattutto nel settore dei prodotti chimici, sia insufficiente, vista l'importanza del fatto che gli avvisi di sicurezza siano compresi da tutti; TI rimanda ad una prassi dell'UFCOM, secondo cui si può rinunciare all'informazione sui prodotti redatta in due lingue ufficiali a condizione che essa appaia nella lingua della regione di vendita, e chiede l'applicazione di questa disposizione anche nel settore dei prodotti chimici.

KGL, hotelleriesuisse e Comco sono contrarie alla richiesta relativa alla lingua ufficiale e ne chiedono la cancellazione; in caso di necessità, le deroghe ai sensi dell'articolo 4 LOTC sarebbero da disciplinare, in relazione alla lingua delle indicazioni, negli atti normativi settoriali. Secondo KGL e Comco non vi sarebbe alcun problema se accanto al vino italiano, con etichette in italiano (autorizzate) giungessero, ad esempio, sul mercato svizzero anche vini d'oltremare o spagnoli con etichette in inglese o spagnolo (non autorizzate); pur riconoscendo la necessità, in determinati casi, di redigere l'informazione sui prodotti in una o più lingue ufficiali, KGL ritiene che tale richiesta dovrebbe costituire un'eccezione finalizzata, ad es., alla protezione dei consumatori. La Comco rileva che se in singole regioni linguistiche della Svizzera la lingua (ufficiale) dell'informazione sui prodotti fosse determinata in base alle esigenze di mercato, ciò non avverrebbe per prodotti con diciture in altre lingue. Per poter derogare alla regola principale di cui al capoverso 1 (almeno una lingua ufficiale svizzera), sarebbe necessario prevedere esplicitamente prescrizioni tecniche derogatorie a livello di leggi o ordinanze; ciò sarebbe in contrasto con gli scopi della revisione della LOTC (parere espresso anche da hotelleriesuisse).

Il PS sostiene che le disposizioni derogatorie debbano essere formulate in modo chiaro e tale da renderle vincolanti; in caso di prodotti pericolosi per la sicurezza e la salute dei consumatori le informazioni *dovrebbero* essere redatte nelle tre lingue ufficiali o per lo meno nella lingua ufficiale parlata dove avviene la vendita. Secondo l'Unione sindacale, le prescrizioni di cui all'articolo 4a sono rilevanti in relazione alla protezione della salute in Svizzera; in particolare, la possibilità di richiedere che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza vengano redatte non soltanto in *una* lingua ufficiale, bensì anche in altre sarebbe un presupposto per un'utilizzazione o un impiego sicuri dei mezzi di produzione sul posto di lavoro.

Capoverso 3

UR (chimici cantonali dei Cantoni originari) approva il mantenimento dell'obbligo di indicare una persona responsabile in Svizzera per alcuni prodotti chimici; tuttavia, il fatto che la disposizione riguardi unicamente i prodotti chimici soggetti ad omologazione, registrazione o notifica non corrisponde al principio di mantenimento del livello di protezione; se un commerciante non modifica un prodotto chimico, non vi sono responsabilità a suo carico in relazione alla sicurezza del prodotto; la responsabilità spetta al fabbricante o all'importatore; l'indicazione relativa a questa persona sarebbe pertanto di importanza fondamentale al fine della tracciabilità dei prodotti e della trasparenza in materia di responsabilità; l'indicazione di una persona responsabile sarebbe importante anche sotto il profilo delle informazioni da destinare ad autorità, utilizzatori e servizi di pronto soccorso (un parere analogo è stato espresso da SO e chemsuisse; FRC deplora il carattere eccessivamente restrittivo del capoverso 3 riguardo all'indicazione della persona responsabile in Svizzera). L'ufficio cantonale dell'ambiente di SH sostiene che a fini attuativi, nel settore dei prodotti chimici si dovrebbe poter risalire con certezza al fabbricante o all'importatore; sarebbe perciò necessario indicare l'importatore svizzero/il fabbricante sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza.

IG DHS, Coop, Denner, Migros auspicano che il capoverso 3 venga semplicemente eliminato, poiché per i prodotti soggetti ad omologazione e notifica dovrebbe, in generale,

vigere il principio del mutuo riconoscimento con la CE; risulterebbe pertanto incomprensibile l'ulteriore necessità di indicare sul prodotto una persona responsabile in Svizzera.

Articolo 5: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure

Articolo 5 capoverso 1 lettera c

La nuova disposizione viene reputata opportuna, commisurata ed efficace da PPD, Travail.Suisse, SIC Svizzera, kf, SKS, VSEI e Comco, e pertanto gode della loro approvazione.

Secondo ZH nella LOTC si dovrebbe precisare che con l'espressione "prescrizioni equivalenti" si intendono disposizioni miranti ad un livello di protezione equivalente. Economiesuisse reputa che la prevista semplificazione della procedura di omologazione, relativa ai prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, necessiti di una concretizzazione. FRC chiede che siano definiti i criteri per decidere sull'equivalenza delle prescrizioni estere con quelle svizzere. GalloSuisse e ZBB deplorano la mancanza, nella documentazione inerente alla procedura di consultazione, di uno schema della procedura di omologazione semplificata. La SIHK propone che la procedura per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti sia "più semplice, rapida e a buon mercato".

PPD e Swiss Retail Federation chiedono che le procedure semplificate vengano, per quanto possibile, concepite come procedure di opposizione³, fatta eccezione per i medicinali (PPD). SKS ritiene che per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti dovrebbe essere soltanto presentata una documentazione; nel contempo, le autorità svizzere competenti dovrebbero poter rifiutare una richiesta di omologazione in base alla documentazione presentata. Secondo economiesuisse, la presa in considerazione dei risultati delle omologazioni estere semplificherebbe la procedura⁴; inoltre, sarebbe da verificare la necessità di presentare, in ogni caso, una documentazione completa in Svizzera. SMU, VSEI e la Comco chiedono che la procedura di omologazione si limiti essenzialmente ad appurare che nella CE sono stati effettivamente svolti degli esami e presa una decisione di omologazione⁵; inoltre, con riferimento ad analoghi sviluppi in atto nella CE, viene richiesta l'inversione dell'onere della prova; se, in singoli casi, un commerciante / importatore ha problemi con la prova dell'omologazione nella CE, poiché non riesce ad ottenere la relativa documentazione dal fabbricante, spetta all'autorità svizzera competente in materia di esame delle omologazioni stabilire perché un prodotto che è stato omologato nella CE non può essere immesso sul mercato in Svizzera.

Interpharma approva esplicitamente che, per ragioni di protezione della salute e dell'ambiente, analogamente a quanto avviene nella CE il principio "Cassis de Dijon" non si applichi ai prodotti soggetti ad omologazione, mentre AGVS, Denner, Migros, VSEI e Comco chiedono che detto principio valga in linea di massima anche per questo tipo di prodotti. Anche AGVS,⁶ Auto- Schweiz, IG DHS, Coop, Denner e Migros chiedono che, in linea di principio, le omologazioni della CE vengano riconosciute automaticamente e che le deroghe

³ In seguito alla registrazione in Svizzera di un determinato prodotto, l'autorità competente può entro un termine fissato presentare opposizione. Se ciò non avviene, trascorso il termine suddetto il prodotto viene considerato omologato.

⁴ A questo tipo di semplificazione accenna anche Interpharma in relazione ai medicinali, rilevando che l'articolo 13 della legge sugli agenti terapeutici prevede già che si tenga conto dei risultati delle omologazioni effettuate in Paesi con un controllo dei medicinali equivalente.

⁵ Secondo VSEI e Comco questa semplificazione è pertanto basata sul controllo della documentazione relativa all'omologazione effettuata all'estero.

⁶ Il partecipante ha espresso questo parere in relazione all'articolo 16b capoverso 2 lettera b.

a questa norma vengano disciplinate soltanto caso per caso⁷. Secondo IG DHS, Coop, Denner e Migros questa disposizione consentirebbe di garantire l'equivalenza della procedura adottata nella CE con quella svizzera, riducendo nel contempo l'onere amministrativo; per singoli casi di deroghe giustificate sarebbe possibile prevedere una procedura abbreviata oppure un'omologazione di principio (Migros). Migros rileva che per tutti gli altri prodotti si potrebbe, se del caso, introdurre un obbligo di notifica. CGN chiede che le imbarcazioni considerate sicure nella CE possano essere importate in Svizzera – Paese non rivierasco – senza ulteriori esami.

L'USC, GalloSuisse e ZBB auspicano una vasta e generale semplificazione della procedura di omologazione; in altri termini, la semplificazione non dovrebbe essere basata sull'equivalenza delle prescrizioni bensì valere, in generale, per tutti i prodotti omologati all'estero. In questo senso, si chiede la cancellazione dell'espressione "secondo prescrizioni equivalenti" all'articolo 5 capoverso 1 lettera c. GalloSuisse e ZBB ritengono che la procedura di omologazione dovrebbe essere ridotta al minimo indispensabile.

Omologazione semplificata nel caso dei medicinali

Diversi partecipanti (Travail.Suisse, SIC Svizzera, KGL, SKS, Institut du droit de la santé dell'Università di Neuchâtel, VSEI, Comco) chiedono che la procedura di omologazione semplificata sia applicabile anche ai medicinali. Migros nota che la vendita dei cosiddetti medicinali OTC⁸ da parte del commercio al dettaglio in Svizzera è soggetta a numerose condizioni; considerato che il prezzo di questi medicinali senza prescrizione medica ad esempio in Germania è mediamente inferiore del 30 - 70% rispetto alla Svizzera, l'acquisto di questi prodotti avverrebbe sempre più spesso all'estero. Secondo l'Institut de droit de la santé dell'Università di Neuchâtel, una semplificazione della procedura di omologazione oltre ad essere opportuna consentirebbe anche di ridurre le spese procedurali relative all'immissione sul mercato dei medicinali. Interpharma ritiene che una procedura semplificata per l'omologazione dei medicinali debba rispondere ai criteri di cui all'articolo 13 della legge sugli agenti terapeutici⁹; la protezione della salute dei pazienti potrebbe essere garantita soltanto mediante una procedura di omologazione ordinaria; anche se l'articolo 13 della legge sugli agenti terapeutici prevede che possano essere presi in considerazione i risultati di omologazioni estere equivalenti, la protezione della salute non dovrebbe essere compromessa a causa di un riconoscimento, senza verifiche, di omologazioni di agenti terapeutici svolte all'estero, effettuato in virtù di una modifica generale della procedura di omologazione nella LOTC. Interpharma sottolinea che anche presso gli Stati membri della CE il riconoscimento delle omologazioni di agenti terapeutici non avviene automaticamente; inoltre per le autorità svizzere preposte alla sorveglianza del mercato la presenza di una documentazione relativa all'omologazione sarebbe fondamentale per lo svolgimento delle loro attività e, di conseguenza, per la sicurezza. L'indebolimento dell'omologazione svizzera renderebbe superfluo l'istituto per gli agenti terapeutici Swissmedic, ciò che avrebbe conseguenze negative per i pazienti e costringerebbe la Confederazione ad assumere una responsabilità di Stato per i danni subiti dai pazienti; nell'eventualità di una perdita, da parte della Svizzera, della sua posizione di primo Stato di omologazione per gli agenti terapeutici, le conseguenze per l'economia di esportazione sarebbero gravi, visto che gli altri Stati fanno riferimento alla prima omologazione svolta in Svizzera.

⁷ Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 16b capoverso 2 lettera b.

⁸ Medicinali *over-the-counter*.

⁹ Articolo 13 della legge sugli agenti terapeutici: "I risultati degli esami eseguiti su medicinali o procedure già omologati in un altro Paese che prevede un controllo dei medicinali equivalente sono presi in considerazione".

Articolo 5 capoverso 1 lettera d

La FRC approva esplicitamente le nuove disposizioni di cui alle lettere c e d dell'articolo 5.

Articolo 5 capoverso 3

SMU e Comco concordano con la disposizione che prevede di limitare le procedura di omologazione ai casi in cui ciò sia reso necessario da interessi pubblici preponderanti, conformemente all'articolo 4 capoversi 3 e 4. Secondo VSEI e Comco il Consiglio federale dovrebbe, per quanto possibile, attenersi a criteri restrittivi anche per ciò che concerne l'autorizzazione delle divergenze tra la legislazione svizzera e quella comunitaria, in relazione all'obbligo o ai parametri di omologazione; le procedure di omologazione dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione federale (Comco). L'Institut de droit de la santé dell'Università di Neuchâtel rileva che, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 5 capoverso 3, è necessario continuare a garantire la sicurezza dei pazienti; per questa ragione, sarebbe opportuno tenere in considerazione le eventuali differenze tra le procedure di omologazione nazionali finalizzate all'immissione in commercio di medicinali nella CE.

Articolo 5a: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego

Numerosi Cantoni (BE, BL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, UR, VS, ZH), DCPA e VKF ritengono che sia necessario riconsiderare l'articolo 5a sotto il profilo delle competenze attribuite ai Cantoni; la formulazione dell'articolo 5a mancherebbe di chiarezza e vi sarebbe il rischio di nuove limitazioni delle competenze cantonali, in particolare per quanto concerne la definizione dei requisiti di costruzione; viene citata la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore della protezione antincendio: alla Confederazione spetta il disciplinamento dell'immissione in commercio dei prodotti da costruzione, ciò che avviene mediante la legge sui prodotti da costruzione; invece le competenze relative all'utilizzazione di questi prodotti e alle disposizioni in materia di sicurezza contemplate dal diritto della costruzione, nonché l'attuazione delle prescrizioni sulla protezione antincendio, spettano ai singoli Cantoni; il riferimento dell'articolo 5 a messa in servizio, installazione e impiego determinerebbe proprio l'aggiramento di questo principio; secondo l'articolo 1 della legge sui prodotti da costruzione, soltanto la messa in commercio dei prodotti da costruzione sarebbe di competenza della Confederazione; applicazione e attuazione spetterebbero ai Cantoni; anche altri casi in cui sarebbero ipotizzabili analoghe interferenze nella sfera di competenza dei Cantoni senza una base costituzionale. Viene rilevato che l'interpretazione del Consiglio federale, espressa nel rapporto esplicativo, corrisponderebbe all'attuale situazione giuridica nel settore dei prodotti da costruzione, tanto più che uno dei motivi dell'emanazione del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) consisteva proprio nella volontà di evitare la creazione di nuovi ostacoli al commercio; non sarebbe da escludere tuttavia, una diversa interpretazione della nuova disposizione del progetto da parte delle autorità competenti.

TFB ritiene che, se del caso, sarebbe necessario completare la definizione del concetto di "messa in servizio" e chiede che le possibili contraddizioni rispetto alle prescrizioni tecniche cantonali relative alle costruzioni siano esaminate e presentate¹⁰. Alcuni Cantoni (AR, GR, SZ, ZG) sostengono che il settore oggetto della normativa in materia di protezione antincendio dovrebbe essere escluso dal campo d'applicazione generale del principio "Cassis de Dijon". NW chiede una nuova formulazione dell'articolo 5a. SH e VKF respingono l'articolo 5a chiedendone la cancellazione.

Secondo la suva, in base all'articolo 5a si potrebbe ritenere che anche le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro siano esigenze vietate. Per garantire che il livello di

¹⁰ Si vedano anche i commenti all'articolo 3 lettera b.

protezione raggiunto in Svizzera non venga abbassato, il previsto articolo 5a dovrebbe essere integrato da una precisazione in tal senso; anche gli Stati CE si sarebbero riservati il diritto, se necessario ai fini della protezione dei lavoratori, di emanare prescrizioni nazionali più severe.

Articolo 10: Accredimento

Riguardo all'articolo 10 non sono pervenute prese di posizione.

Articolo 11: Normazione

La Commissione federale del consumo, SKS, FRC, Acsi, kf, IG DHS, Coop, Denner e Migros chiedono un'integrazione dell'articolo 11 per assicurare che entro un certo termine transitorio (se del caso fissato dal Consiglio federale) le disposizioni di diritto privato vengano adeguate alla corrispondente normativa CE.

Articolo 14: Conclusione di accordi internazionali

Riguardo all'articolo 14 non sono pervenute prese di posizione.

Capitolo 3a: Accesso al mercato

VKF chiede che il capitolo 3a (art. 16a segg.) venga semplicemente eliminato e che le relative disposizioni siano modificate di conseguenza o stralciate.

Articolo 16a: Principio

Secondo SGV, Società svizzera degli impresari costruttori, SMU e TFB, in relazione al settore d'applicazione l'articolo 16a sarebbe insufficientemente preciso; sarebbe perciò da completare nel modo seguente: "Il principio "Cassis de Dijon" può essere applicato soltanto ai settori non armonizzati con la CE." Ai settori armonizzati apparterrebbero ad esempio tutti i prodotti da costruzione ai sensi della legge sui prodotti da costruzione. Dovrebbe trattarsi di *settori* armonizzati e non di prodotti armonizzati.

TFB deplora che il rapporto esplicativo non comprenda delle precisazioni in merito ai prodotti da costruzione; in particolare, sarebbe da chiarire se questi ultimi vengono disciplinati dall'articolo 16a lettera b oppure no¹¹; vi sarebbe inoltre mancanza di chiarezza in relazione alla funzione integrativa svolta dall'articolo 16b capoverso 1 rispetto alle lettere a e b dell'articolo 16a; viene pertanto richiesto un adeguamento del testo della legge allo scopo di definire la correlazione tra gli articoli 16a e 16b, come pure i casi e le condizioni di applicabilità dell'articolo 16b; inoltre, il messaggio concernente la legge dovrebbe illustrare quali siano le conseguenze per i prodotti da costruzione.

¹¹ Visto che in relazione ai prodotti da costruzione il processo di armonizzazione non è ancora completo, secondo TFB si potrebbe anche supporre l'applicabilità dell'articolo 16b capoverso 1 lettera b a questi prodotti, pure in presenza di un accordo di mutuo riconoscimento della valutazioni della conformità per i prodotti da costruzione. Si tratterebbe di affrontare e sviluppare questa tematica nell'ambito del messaggio; in base al prevedibile MRA con la CE concernente i prodotti da costruzione, secondo TFB l'articolo 16a lettera b dovrebbe in effetti essere applicabile; allo scopo di evitare questa situazione problematica, si chiede di integrare l'articolo 16a capoverso 1 con una nuova lettera c (c. "soddisfano le esigenze relative alle norme tecniche indicate e alle omologazioni tecniche").

Articolo 16b: Apertura unilaterale del mercato

Titolo

Nestlé chiede che il termine "unilaterale" sia cancellato dal titolo; l'espressione "apertura del mercato" sarebbe sufficiente.

Regolamentazione del principio "Cassis de Dijon": autonoma o definita da un accordo internazionale

I seguenti partecipanti sono favorevoli ad un'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon": i Cantoni AG, GR, SG, SO, ZH; i partiti politici PS, PPD, PLR, i Verdi (per i Verdi l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" costituisce una seconda scelta, a cui preferiscono un'adesione all'UE e il relativo diritto di partecipare alle decisioni; in quanto seconda scelta, la formulazione adottata è ritenuta condivisibile), economiesuisse, le organizzazioni per la tutela dei consumatori FRC, kf, SKS, la Commissione federale del consumo, i rappresentanti del commercio al dettaglio IG DHS, Coop, Denner, Migros, la Swiss Retail Federation e Veledes, nonché electrosuisse, la Società svizzera degli impresari costruttori, SMU, suissetec, Swissmem, swissTnet, VSEI, Comco.

VSEI ritiene che, allo stato attuale, l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" costituisca la soluzione migliore (così si è espressa anche la Comco); la scelta dell'unilateralità non esclude il proseguimento di negoziati con la CE finalizzati al mutuo riconoscimento.

BS, TI, SIC Svizzera, AGVS, hotelleriesuisse, Kleinbauern-Vereinigung, TVS, SFF, viscom, vmi, VSIG approvano l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon", chiedendo però che nel contempo si proceda alla negoziazione di un accordo internazionale che disciplini tale principio (richiesta analoghe vengono formulate da Travail.Suisse, Unione grigionese delle arti e mestieri, SFF, SIHK). Il PPD condivide l'opinione secondo cui, parallelamente allo svolgimento della revisione della LOTC, debbano essere intensificati gli sforzi finalizzati alla conclusione di accordi internazionali, così da includere anche altri settori. economiesuisse ritiene che pur essendo importante, la reciprocità non possa costituire una precondizione (un parere analogo è stato espresso da BL e VSIG); le missioni di diplomazia commerciale dovrebbero perseguire costantemente e con energia l'obiettivo di garantire l'accesso al mercato dei prodotti svizzeri; la strategia seguita dal Consiglio federale nel progetto sarebbe da appoggiare. L'USAM ritiene che la regolamentazione autonoma sia una via percorribile, da non escludere a priori. Nestlé Schweiz sostiene che questo progetto andrebbe condotto contemporaneamente e pragmaticamente su tutti i versanti; la reciprocità o l'unilateralità dell'applicazione del principio "Cassis de Dijon" non sarebbero in contrapposizione; non vi sarebbe alcun motivo per abbandonare i negoziati con la CE in relazione a questa tematica; il relativo dossier dovrebbe far parte dell'elenco di argomenti da negoziare; sul fronte interno, indipendentemente dalle eventuali conseguenze per i rapporti con l'estero, si dovrebbe operare energicamente ai fini dell'apertura del mercato senza che tale obiettivo venga sminuito dal suo carattere di unilateralità.

BL, FR, SZ, ZG, USS, SIC temono l'indebolimento del potere negoziale della Svizzera nelle eventuali future trattative con la CE. SZ e ZG chiedono che prima di introdurre il principio "Cassis de Dijon" venga ulteriormente esaminata la possibilità di concludere con i più importanti partner commerciali degli accordi basati sulla reciprocità. UR approva l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" nei suoi tratti fondamentali, pur mantenendo delle riserve riguardo all'apertura unilaterale del mercato. Secondo vmi, l'introduzione unilaterale dovrebbe rappresentare soltanto una soluzione transitoria oppure un contributo preliminare fornito dalla Svizzera, e ciò sarebbe da chiarire anche nei confronti della CE.

I seguenti partecipanti propendono per un'introduzione del principio "Cassis de Dijon" definita da un accordo internazionale: i Cantoni AI, GE, OW, SH, TI, SZ, UR, VD; la DCPA; i partiti

politici UDC e PLS; Nebs, SAB, USC nonché diverse associazioni del settore agricolo (AgorA, Agri Genève, agriss, Association nationales des coopératives viti-vinicoles suisses, Association suisse du commerce des vins, Association suisse des vigneron-encaveurs, chambre jurasienne d'agriculture, cnav, Prométerre, SBLV, Solothurner Bauernverband, FSS, FSV, SMP, Société des encaveurs de vins suisses, VSF, ZBB), Ascopa, Centre patronal, chambre vaudoise des arts et métiers, FER, fial, Gallosuisse, Promarca, Schweizerischer Detaillistenverband, SKW, VIPS, VKF, vmi, VZLS.

GE, SIC Svizzera e UDC chiedono l'avvio di negoziati con la CE per concordare un'applicazione reciproca del principio "Cassis de Dijon"; Nebs chiede la rapida apertura di negoziati con la CE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare. SH, SMP e schweizerischer Obstverband chiedono di incorporare i settori per cui è richiesta una regolamentazione mediante accordo internazionale; SZ, USS, SAB, Nebs, Promarca, SMP temono che l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" possa indebolire il potere negoziale svizzero. SZ auspica che prima di procedere all'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" si accerti la possibilità di concludere accordi con i principali partner commerciali.

In merito alla concezione adottata

La Comco concorda con l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon", deplorando tuttavia che nel capitolo 2 (Adozione di prescrizioni tecniche) manchi una codificazione esplicita ai sensi del principio formulato nella mozione Hess, secondo cui di norma sarebbe riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni tecniche degli Stati della CE o del SEE e le deroghe a tale principio, oltre a richiedere una base legale, dovrebbero adempiere all'articolo 4 capoversi 3 e 4; nel contempo, la Comco ammette che la soluzione adottata nel progetto della LOTC potrebbe effettivamente portare a risultati soddisfacenti: tuttavia, la concezione del principio non risulterebbe in modo sufficientemente chiaro dal testo della legge. Il PPD ritiene che in linea di principio, tutte le prescrizioni tecniche vigenti nella CE dovrebbero essere riconosciute dalla Svizzera.

In merito al campo d'applicazione (frase introduttiva dell'articolo 16b capoverso 1)

Interpharma, electrosuisse, FRC, SGCI, Swissmem, VIPS approvano l'applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" nel settore non armonizzato ("prodotti per i quali sussistono differenze, tra Svizzera e CE o SEE, in materia di prescrizioni tecniche"); la limitazione del campo d'applicazione di questo principio al settore non armonizzato tra Svizzera e CE viene pertanto condivisa; in questo modo, verrebbe salvaguardato il potere negoziale della Svizzera nei confronti della CE nel settore del diritto comunitario armonizzato, con la garanzia di un immutato interesse, da parte della CE, al mantenimento degli accordi esistenti con la Svizzera e alla negoziazione di nuovi accordi.

PPD e Comco nutrono invece perplessità riguardo a tale limitazione dell'apertura unilaterale del mercato al settore non armonizzato, l'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK la respingono. Le ragioni di ciò risiederebbero nell'inutilità di questa limitazione e nella minore efficacia economica dell'apertura unilaterale del mercato; la limitazione non sarebbe praticabile e sarebbe fonte di incertezza giuridica. Viene perciò proposto si stralciasse la limitazione di cui all'articolo 16b capoverso 1, consentendo l'accesso al mercato di tutti i prodotti CE che adempiono alle prescrizioni tecniche comunitarie e che sono stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE. La Comco constata che, considerata la regolamentazione proposta, la differenziazione tra settore armonizzato e non armonizzato in pratica non dovrebbe causare problemi.

Bauenschweiz ritiene che il testo non affermi in modo sufficientemente chiaro che sono i *settori* armonizzati tra Svizzera e CE/SEE (e non i prodotti) ad essere esclusi dall'apertura unilaterale del mercato. Tanto più che nel settore dei prodotti da costruzione non è ancora stato stipulato alcun MRA; si auspica perciò che il testo dell'articolo 16b sia precisato in

modo da chiarire che i settori armonizzati – ed è il caso del settore dei prodotti da costruzione – sono esclusi dall'applicazione del principio "Cassis de Dijon".

Lettera c

Swissmem rileva che la lettera c consentirebbe alla Svizzera di adempiere agli obblighi che le spettano secondo gli accordi OMC. Secondo il PS, in linea di massima la struttura del testo risulta comprensibile, tuttavia vi sarebbe la necessità, in occasione della conclusione di futuri accordi internazionali, di considerare con particolare attenzione la portata di queste nuove disposizioni. UR (chimici cantonali dei Cantoni originari) e chemsuisse condividono la scelta di limitare l'apertura unilaterale del mercato, per i prodotti extraeuropei, ai settori in cui Svizzera e CE adottano prescrizioni tecniche differenti (frase introduttiva del cpv. 1); per la grande maggioranza di queste importazioni ciò consentirebbe di garantire almeno il rispetto delle prescrizioni tecniche europee; nel caso di settori delicati, non disciplinati da prescrizioni europee, sarebbe importante stabilire delle deroghe al principio "Cassis de Dijon" corrispondenti.

Interpharma e SGCI appoggiano la soluzione proposta allo scopo di soddisfare la clausola della nazione più favorita prevista in seno all'OMC; ciononostante, in singoli casi non sarebbero da escludere ricorsi da parte di Paesi OMC sfavoriti (parere espresso anche da VIPS). Diversi Cantoni (BL, FR, GR, JU, LU, SZ, UR, VS, ZH) e Nebs hanno espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'apertura unilaterale del mercato, per prodotti provenienti da determinati Stati, con la clausola suddetta. Secondo Nebs, ai sensi della normativa OMC le richieste concernenti la presenza di prescrizioni equivalenti e l'esistenza di un accordo di riconoscimento delle valutazioni della conformità sarebbero inammissibili, in quanto discriminatorie nei confronti dei Paesi terzi. ZH e VIPS ritengono che la questione relativa alla problematicità del progetto sotto il profilo della normativa OMC, e se del caso alle conseguenze da trarre, debba essere esaminata più approfonditamente.

Nebs pone inoltre la questione relativa all'eventuale sfruttamento, da parte di produttori di Paesi terzi, delle differenze tra le prescrizioni svizzere e quelle comunitarie, finalizzato all'introduzione di prodotti in Svizzera che in precedenza siano stati legalmente immessi in commercio nella CE; pur contribuendo alla diminuzione dei prezzi, ciò indebolirebbe le prescrizioni svizzere e il regime commerciale.

GE, i Verdi, Travail.Suisse, FRC, Greenpeace, SKS esprimono perplessità nei riguardi della disposizione o la respingono. Diversi partecipanti (GE, i Verdi, Travail.Suisse, SIC Svizzera, USS, FRC, Greenpeace, SKS, SVTI) osservano che il testo della disposizione e i criteri seguiti non sarebbero chiari; dalla documentazione della procedura di consultazione non risulterebbe quali sono i Paesi e le categorie di prodotti interessati; sulla base di questa disposizione sarebbe possibile l'importazione in Svizzera di molti prodotti non menzionati nella procedura di consultazione; sarebbe pertanto necessario chiarire e definire con maggiore precisione nel messaggio quale sia l'effettivo campo d'applicazione; sarebbe altresì necessario indicare quali prescrizioni degli Stati in esame siano equivalenti a quelle svizzere. VTI chiede la cancellazione della disposizione inerente agli Stati terzi.

Diversi partecipanti (FR, TG, UDC, i Verdi, USC, Agri Genève, AgorA, BZS, cnav, FRC, FSV, GalloSuisse, Greenpeace, Prométerre, SKS, uniterre, ZBB) esprimono il timore che in virtù di questa disposizione possa essere importata in Svizzera carne di animali alimentati con mangimi contenenti ormoni o antibiotici, senza una dichiarazione corrispondente, anche se tali metodi di produzione in Svizzera sono vietati; le deroghe previste si limiterebbero ad alcune forme di detenzione degli animali, vietate in Svizzera, e ai prodotti OGM (FR, cnav). Kleinbauern-Vereinigung auspicherebbe una deroga generale per la dichiarazione dei metodi di produzione vietati. A tale riguardo, e in relazione ai prodotti OGM provenienti da Paesi terzi, anche Coop chiede che maggiore chiarezza. IG DHS e Coop ritengono importante che riguardo agli aspetti più delicati – concernenti, ad esempio, gli OGM o il divieto di utilizzare ormoni e antibiotici – venga definita chiaramente la non equivalenza tra le normative dei

Paesi in questione e quella svizzera e, di conseguenza, l'inapplicabilità del principio "Cassis de Dijon".

FRC reputa che il presupposto dell'equivalenza sia insufficiente; il progetto non avrebbe indicato quali sarebbero le autorità preposte a decidere in merito all'equivalenza, secondo quali criteri e quali sarebbero le organizzazioni da consultare; affinché si possano stimare gli effetti di tale disposizione sarebbe stato necessario presentare, nel quadro della procedura di consultazione, un elenco con le differenze tra la legislazione svizzera e quella di questi Paesi.

La disposizione viene respinta da GE, i Verdi, FRC, SVTI, che ne chiedono la semplice cancellazione. GE ritiene che la disposizione sia inutile, poiché in caso di equivalenza il mercato svizzero sarebbe comunque accessibile. SKS esprime un parere simile, chiedendo che se del caso si rinunci a questa disposizione.

VSEI e Comco chiedono, nel caso in cui l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" rischiasse di fallire a causa della sua estensione ai Paesi terzi, di ipotizzare soluzioni alternative affinché possa essere introdotto nei confronti degli Stati della CE e del SEE (ad es. accordo di libero scambio Svizzera - CE).

Articolo 16b capoverso 2

Travail.Suisse concorda con la disposizione di cui all'articolo 16b capoverso 2, che stabilisce deroghe al principio "Cassis de Dijon". Lo Schweizerisches Drogistenverband auspica che la disposizione dell'articolo 16b capoverso 2 venga ripresa in questa forma nella legge e che i prodotti soggetti ad obbligo di notifica siano esclusi dall'apertura del mercato.

I Verdi, FRC, Greenpeace, SKS rilevano che secondo il rapporto esplicativo il principio "Cassis de Dijon" non si applicherebbe né ai prodotti la cui importazione è vietata, né a quelli che necessitano di un'autorizzazione d'importazione; ciò dovrebbe essere indicato esplicitamente al capoverso 2 con l'aggiunta di una lettera.

La Società svizzera degli impresari costruttori ritiene che l'elenco di deroghe debba essere per quanto possibile breve e trasparente. Secondo il progetto di revisione, determinati prodotti sarebbero esclusi dall'applicazione del principio "Cassis de Dijon"; tale indebolimento del principio dovrebbe essere ridotto al minimo. Secondo economiesuisse, le deroghe dovrebbero essere decise secondo criteri ancora più restrittivi; esse andrebbero stabilite in un allegato alla LOTC e non nella normativa settoriale.

Secondo SGCI, la definizione positiva del campo d'applicazione (art. 16b cpv. 1) e l'elenco di deroghe formulato nel testo concernente il campo d'applicazione sarebbero sufficientemente precisi. Le disposizioni relative ad un'esplicita base legale (art. 2 cpv. 2) nonché alla tenuta di elenchi (art. 31a cpv. 1) dovrebbero tuttavia concernere soltanto le deroghe di cui alla lettera a.

Lettera a:

I Verdi, FRC, SKS approvano la disposizione di cui alla lettera a.

ZH ritiene che la relazione tra l'articolo 16b capoverso 2 lettera a e l'articolo 2 capoverso 2 sia da chiarire; se le deroghe al principio "Cassis de Dijon" e alla disposizione relativa alla discriminazione nazionale venissero effettivamente indicate soltanto nelle leggi federali corrispondenti – e non potessero essere semplicemente stabilite a livello di ordinanza, sotto forma di delega generale di competenze e di disciplinamento dettagliato – l'introduzione di nuove disposizioni derogatorie dovrebbe avvenire secondo la lunga procedura legislativa e, fino alla loro entrata in vigore, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato dovrebbero fare ricorso alle misure preventive di cui all'articolo 20a del progetto. ZH propone pertanto di adeguare l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 16b capoverso 2 lettera a, e di consentire che le disposizioni derogatorie al principio "Cassis de Dijon" vengano definite a livello di ordinanza.

TG e VKCS reputano che tale ordinanza, fondata su una delega di competenze al Consiglio federale, sarebbe di importanza essenziale; le conseguenze di un'apertura unilaterale del mercato per le autorità esecutive dipenderebbero in misura notevole dalla configurazione di questa ordinanza. Denner e Migros concordano con l'articolo 16b capoverso 2 lettera a; in particolare, approvano il fatto che le deroghe debbano corrispondere, di fatto, alle esigenze poste dall'articolo 4 capoversi 3 e 4 e che tali deroghe possano essere previste da leggi federali o da ordinanze del Consiglio federale. Sarebbe tuttavia necessario chiarire che le ordinanze del Consiglio federale non dovrebbero essere compatibili con una qualsiasi legge, bensì con l'articolo 4 capoversi 3 e 4, e che ciò dovrebbe poter essere verificato dall'autorità giudiziaria.

L'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK condividono invece l'opinione secondo cui le deroghe all'apertura unilaterale del mercato dovrebbero necessariamente poggiare su una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale, e non soltanto su un'ordinanza del Consiglio federale.

SGCI e SKV chiedono che la disposizione di cui alla lettera a sia integrata con il termine "espressemente" (... prevedano *espressemente* una deroga...) ^{12/13}.

Lettera b

Interpharma condivide il fatto che per ragioni legate alla protezione della salute e dell'ambiente, il principio "Cassis de Dijon" non dovrebbe essere applicabile ai prodotti soggetti ad omologazione. L'ufficio dell'ambiente di SH chiede che i prodotti chimici immessi in commercio secondo l'articolo 16b, per i quali è stata presentata la documentazione necessaria, siano registrati in un elenco dell'organo di registrazione dei prodotti chimici accessibile al pubblico; allo scopo di evitare doppioni, l'informazione degli organi esecutivi sulle decisioni già prese riguardo alla regolarità dell'immissione in commercio di determinati prodotti, rivestirebbe un ruolo importante.

AGVS, Denner, Migros, VSEI, Comco chiedono la semplice cancellazione della disposizioni di cui alla lettera b. Fatte salve le misure da applicare in singoli casi, i prodotti che sono stati omologati nella CE dovrebbero essere ammessi anche in Svizzera senza sottostare obbligatoriamente alla normativa concernente le deroghe; anche nel caso di prodotti soggetti ad omologazione, il principio "Cassis de Dijon" dovrebbe essere applicabile e le deroghe dovrebbero essere stabilite secondo l'articolo 16b capoverso 2 lettera a.

SGCI e SKV chiedono che l'attuale lettera b venga suddivisa in una lettera b (prodotti soggetti ad omologazione) e in una nuova lettera c (prodotti soggetti a registrazione secondo la normativa in materia di prodotti chimici); in caso contrario, si potrebbe erroneamente concludere che il riferimento riguardi soltanto i prodotti soggetti ad omologazione secondo la legislazione sui prodotti chimici.

SVGW chiede che la lettera b venga completata nel modo seguente: "prodotti soggetti ad omologazione e sostanze soggette a registrazione secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, nonché prodotti ai sensi della LSIT". Stando alle motivazioni della richiesta, senza questa aggiunta l'attuazione della sorveglianza del mercato risulterebbe sproporzionatamente onerosa.

¹² A sostegno della richiesta vi sarebbe il fatto che la formulazione proposta implicherebbe l'esplicita indicazione di tutte le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 (vale a dire tutte le deroghe di cui al capoverso 2) nelle leggi settoriali corrispondenti. Invece, dalla formulazione dell'articolo 16b capoverso 2 lettera a si potrebbe dedurre che soltanto queste necessitano di un'esplicita base legale; per l'articolo 16b capoverso 2 lettera b il criterio dell'obbligo di omologazione o di notifica dovrebbe invece essere sufficiente; la richiesta di un'esplicita base legale dovrebbe perciò riguardare soltanto la lettera a.

¹³ Si vedano anche i commenti all'articolo 2 capoverso 2.

Articolo 16b capoverso 3

GE, VS, PPD, PLR, USS, SIC Svizzera, Travail.Suisse, FRC, kf, Schweiz. Drogistenverband, VSEI, Comco, approvano la disposizione in esame. PPD e USS ritengono che questa disposizione rafforzi la posizione svizzera nei negoziati sul reciproco accesso al mercato; SIC reputa che il potenziale dissuasivo della disposizione non debba essere sopravvalutato. GE e VS chiedono che la disposizione in questione venga attuata con decisione, mentre Travail Suisse e la Comco auspicano prudenza attuativa; secondo la Comco, detta disposizione non dovrebbe essere utilizzata per minare i concetti fondamentali della regolamentazione per mezzo di accordi internazionali. FRC chiede un'estensione del principio della sospensione per ragioni legate alla protezione della salute e dei consumatori.

AI, SH, SZ ZG, DCPA, Chambre vaudoise des arts et métiers, Centre patronal, fial e SMP esprimono dubbi in merito all'applicabilità di questa disposizione; il processo di liberalizzazione in atto non potrebbe, in pratica subire arresti, senza comportare contrasti sul piano dell'economia esterna e causare, sul piano generale, quegli effetti negativi che il principio "Cassis de Dijon" mirerebbe invece a contrastare. SIC Svizzera sostiene che questa disposizione non sarebbe esente da rischi; nei confronti dei produttori svizzeri, essa accrescerebbe l'incertezza legata alla fase di pianificazione. Secondo SIC Svizzera e SMP, non sarebbe stata indicata la procedura relativa alla sospensione.

Fial, Nestlé e SKS chiedono – per ragioni differenti – la cancellazione di questa disposizione. L'Unione grigionese delle arti e mestieri esprime un giudizio ambivalente.

Articolo 16c: Misure volte a impedire la discriminazione nazionale

Secondo Nestlé Schweiz, il rischio di una discriminazione nazionale non sarebbe una caratteristica dell'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon", bensì semplicemente un fenomeno con cui doversi confrontare.

Consenso nei confronti dell'articolo 16c:

BE, electrosuisse, la Società svizzera degli impresari costruttori, Swissmem, il Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten e Veledes approvano l'articolo 16c nella sua forma attuale. Travail.Suisse ritiene che le misure in esame siano condivisibili, chiedendo però maggiori informazioni – da fornire nell'ambito del messaggio – sul numero di aziende che sarebbero interessate dal fenomeno della discriminazione nazionale. Il Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten ritiene giusto che, analogamente a quanto previsto dalle legislazioni vigenti negli Stati membri della CE, le imprese che non esportano sul mercato europeo possano continuare a produrre attenendosi unicamente alle prescrizioni nazionali. Electrosuisse e Swissmem rilevano che i fabbricanti svizzeri che producono soltanto per il mercato interno sono equiparati a quelli che, nella CE, lavorano soltanto per il loro mercato nazionale; in entrambi i casi si osservano le prescrizioni relative al proprio mercato nazionale; di conseguenza, anche da questo punto vista non vi sarebbe alcuna discriminazione. LU e UR ritengono che il progetto, almeno secondo questa disposizione, impedirebbe un trattamento discriminatorio nei confronti dei fabbricanti svizzeri. VD ritiene che sia per le imprese che esportano i loro prodotti, sia per le PMI, la possibilità di operare conformemente alle prescrizioni europee sia molto interessante.

SIC Svizzera reputa necessaria la disposizione in esame, poiché risolve il problema della discriminazione nazionale almeno per una parte delle imprese in Svizzera; nel caso, essa presupporrebbe tuttavia anche un onere non irrilevante dovuto alle attività di controllo; rimarrebbe insoluto il problema della discriminazione delle imprese che producono soltanto per il mercato svizzero.

Misure volte ad impedire la discriminazione nazionale: riserve di principio

I Verdi, FRC, Greenpeace, SKS rifiutano le misure proposte per ragioni di principio: si verificherebbero abusi, l'onere legato alle attività di controllo e amministrazione svolte in adempimento di questa disposizione sarebbe enorme, le misure porterebbero a frodi a danno dei consumatori; il progetto della legge federale / dell'ordinanza del Consiglio federale menzionata al capoverso 2 non sarebbe stato presentato. Di conseguenza, si propone di stralciare questa disposizione. Le perplessità espresse da VZLS sono dovute al rischio che, in pratica, le norme svizzere non vengano più osservate oppure diventino inutili.

BL, LU, NW, OW, UR, ZH esprimono dubbi sull'applicabilità di queste misure e chiedono che esse vengano esaminate da questo punto di vista. TG reputa che questa disposizione non possa essere attuata dalle autorità cantonali; le autorità esecutive svizzere non sarebbero in grado di effettuare i controlli finalizzati a stabilire se un prodotto sia stato effettivamente immesso in commercio nella CE. SH e USC evidenziano l'inidoneità delle misure proposte ad un'applicazione nel settore agricolo. TG teme le esportazioni finalizzate all'adempimento di tale disposizione. FR teme degli abusi, sottolineando in particolare il rischio che prodotti fabbricati per l'esportazione secondo metodi di produzione vietati in Svizzera, vengano successivamente introdotti sul mercato svizzero mediante reimportazione.

L'USC, Gallosuisse, Prométerre, SBLV, Uniterre e ZBB esprimono perplessità riguardo alla possibilità di impedire una discriminazione nazionale in caso di applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon"; mediante la disposizione prevista, le imprese operanti esclusivamente sul mercato interno svizzero verrebbero discriminate, e tale problematica sarebbe aggravata dal fatto il Paese di provenienza non verrebbe più indicato; molti prodotti del settore agricolo e di quello della trasformazione alimentare sarebbero destinati, in primo luogo, al mercato svizzero e, di conseguenza, verrebbero fortemente discriminati; la disposizione porterebbe a distorsioni della concorrenza tra i produttori svizzeri e sarebbe fonte di incertezza per i consumatori; le prescrizioni svizzere diventerebbero, nei fatti, inutili; l'esistenza di prescrizioni differenti, a seconda che si tratti di imprese di esportazione o meno, causerebbe difficoltà a livello attuativo; l'articolo 16c minerebbe la normativa in materia di derrate alimentari, frutto di un lungo lavoro di elaborazione, e la Svizzera non potrebbe permettersi un peggioramento dell'elevata qualità della sua produzione.

I Verdi e Greenpeace ritengono – considerato che in numerosi settori è in atto un'armonizzazione con il diritto CE – che il problema della discriminazione nazionale sia stato nettamente sopravvalutato. Il PS sostiene – in mancanza di esempi concreti di settori in cui la discriminazione causerebbe danni reali – che le opposizioni siano tali in linea di principio, ma che non rivestano importanza economica; la discriminazione nazionale potrebbe causare un danno considerevole soltanto a determinate condizioni, finora non accertabili; ad esempio, nel caso di prodotti fabbricati in Svizzera, destinati esclusivamente al mercato interno e non esportati, e confrontati con la concorrenza di un prodotti esteri realizzati secondo criteri tecnici molto meno severi e, perciò, ad un prezzo decisamente più basso.

Richieste di una limitazione dell'articolo 16c:

Acsi, Commissione federale del consumo e kf temono che l'articolo 16c capoverso 1 possa portare ad abusi e frodi a danno dei consumatori, rendendo inoltre difficile e complessa la sorveglianza del mercato; di conseguenza, il requisito minimo consisterebbe nel rispetto, da parte dei produttori svizzeri, delle prescrizioni comunitarie; l'adempimento delle prescrizioni di produzione di singoli Stati membri della CE o del SEE è considerato insufficiente; la lettera b sarebbe pertanto da stralciare.

Richieste di maggiori misure volte ad impedire la discriminazione nazionale

Buona parte dei partecipanti concorda sulla necessità di intraprendere misure per impedire la discriminazione dei fabbricanti in Svizzera, pur ritenendo che tale obiettivo sarebbe da perseguire in modo più sistematico (PPD, Interpharma, hotelleriesuisse, SGCI, Comco). La discriminazione delle imprese orientate al mercato interno viene rifiutata (FR, JU, SH, SZ, ZH, UDC, PLR, PLS, USC, USAM, Bauenschweiz, Gastrosuisse, Schweiz. Brauereiverband, numerose associazioni del settore agricolo, SGCI, SMU, TVS, VSEI). Allo stesso modo, si auspicano misure per impedire tale discriminazione (FR, GE, TI, UDC, PLS, economiesuisse, USS, USAM, USC, fial).

Da numerosi partecipanti ¹⁴ viene chiesto che la possibilità di beneficiare delle misure per impedire la discriminazione nazionale non sia condizionata dall'effettiva esportazione di una merce; inoltre, tali misure dovrebbero interessare tutte le aziende svizzere, siano esse d'esportazione oppure attive soltanto sul mercato interno. Analogamente si è espressa Swiss Retail Federation, secondo cui tutti i produttori nazionali, operanti sul mercato svizzero, dovrebbero poter decidere autonomamente se attenersi alle disposizioni del diritto svizzero, comunitario o di uno Stato della CE; questa procedura consentirebbe di eliminare il problema della discriminazione nazionale.

Riguardo all'onere della prova nel caso in cui fosse adottata tale soluzione, sono state avanzate diverse proposte. Secondo AG e Schweizerischer Drogistenverband l'onere della prova del rispetto, da parte di un prodotto, delle corrispondenti prescrizioni CE dovrebbe spettare al fabbricante svizzero. AG, VSEI e Comco ritengono ipotizzabile una dichiarazione, da parte del produttore/commerciante, di conformità del prodotto ai requisiti posti dalla CE o da uno Stato membro della CE/del SEE. SG e SIHK propongono che questa prova sia da presentare sotto forma di un certificato di conformità rilasciato dalle competenti autorità estere, in cui si attesta che il prodotto realizzato in Svizzera soddisfa tutte le prescrizioni determinanti dello Stato estero in questione; l'indicazione delle prescrizioni estere, secondo cui è stato fabbricato il prodotto venduto in Svizzera, sarebbe da includere nell'informazione sui prodotti.

Altri partecipanti ¹⁵ chiedono che le aziende nazionali siano autorizzate a fabbricare e ad immettere sul mercato prodotti derogando alle disposizioni nazionali vigenti, nel caso in cui, sul mercato interno, subiscano la concorrenza di prodotti d'importazione simili. In alcuni casi viene chiesto che questa disposizione sia applicabile sia alle importazioni dalla CE, sia a quelle da Paesi terzi. La possibilità offerta dalla dichiarazione positiva consentirebbe ai produttori svizzeri di caratterizzarsi rispetto agli standard esteri. Secondo GR l'onere della prova che il prodotto concorrente è già stato legalmente immesso in commercio nel Paese CE in questione non spetterebbe al produttore nazionale; tale prova sarebbe già stata fornita dall'importatore; il fabbricante svizzero sarebbe soltanto tenuto a provare che un simile prodotto viene offerto sul mercato nazionale¹⁶.

Altre proposte di soluzione

Secondo Economiesuisse, l'eliminazione – ad esempio mediante il recepimento senza deroghe del diritto CE in materia di derrate alimentari – delle prescrizioni svizzere più rigorose di quelle della normativa comunitaria dovrebbe rivestire la massima importanza. Anche Nestlé concorda con la proposta di sgravare i produttori nazionali dagli oneri riconducibili alle prescrizioni speciali, causa di maggiori costi e di prezzi più elevati, ad

¹⁴ AG, SG, VS, PPD, PLR, AGVS, IG DHS, Coop, Migros, hotelleriesuisse, Interpharma, KGL, SAA, Schweiz. Brauereiverband, Schweiz. Drogistenverband, SGCI, SIHK, SKW, Suissetec, VIPS, VSEI, Comco.

¹⁵ GR, USAM, Unione grigionese delle arti e mestieri, IG DHS, Coop, Migros, fial, Nestlé, SFF, SMU, TVS, vmi.

¹⁶ Si vedano anche i commenti agli articoli 17 – 18b.

esempio con il recepimento integrale del diritto CE armonizzato (parere condiviso anche da IG DHS, Coop, Unione grigionese delle arti e mestieri, SFF e vmi). Pure Travail.Suisse sostiene l'armonizzazione con il diritto CE, poiché ridurrebbe il problema della discriminazione nazionale. SG e SIHK sostengono che la Svizzera – come soluzione complementare – dovrebbe armonizzare, per quanto possibile, le sue prescrizioni sui prodotti con quelle vigenti nel Paese del principale concorrente.

IG DHS e Coop propongono dei miglioramenti istituzionali; ad esempio, sarebbe necessaria la creazione di un organo centrale a cui gli operatori economici possano notificare le discriminazioni che avvantaggiano gli offerenti esteri, affinché queste possano essere eliminate rapidamente e le relative ordinanze siano adeguate di conseguenza.

Schweizerischer Brauereiverband ritiene che in tutti i casi in cui la Svizzera intende mantenere una normativa più rigorosa, quest'ultima debba essere attuata integralmente (anche nei confronti dei prodotti UE); negli altri settori, anche i produttori nazionali dovrebbero poter operare conformemente alle disposizioni CE meno rigorose.

Il PLS si oppone a distorsioni della concorrenza causate dalle misure proposte per impedire la discriminazione nazionale, anche se a medio termine esse consentissero una maggiore competitività delle imprese; durante una fase di transizione, sarebbe opportuno adottare misure di accompagnamento che possano accelerare il processo di adeguamento delle prescrizioni svizzere agli standard europei.

L'USS propone, come ulteriore possibile soluzione, l'autorizzazione di deroghe.

Articolo 16d: Informazione sui prodotti

Capoverso 1

PPD, Kleinbauern-Vereinigung e SKS approvano la disposizione di cui al capoverso 1. Anche la Comco condivide la disposizione suddetta (l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi è sufficiente), pur essendo contraria all'obbligo relativo all'uso di almeno una lingua nazionale (2^a parte del capoverso 1: "è fatto salvo l'articolo 4a") e chiedendone la semplice abrogazione (parere espresso anche da hotelleriesuisse). FRC chiede lo stralcio dell'intero capoverso 1; la sua ovvietà lo renderebbe inutile e l'informazione sui prodotti sarebbe disciplinata in modo dettagliato da altre disposizioni della legge.

Secondo SO, NW, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari) e chemsuisse, nella direttiva 2001/58/CE, relativa alle schede dati di sicurezza, si farebbe più volte riferimento a valori limite o disposizioni nazionali; il progetto di revisione non prevedrebbe più tale possibilità per la Svizzera; sarebbe opportuno garantire che nella scheda dati di sicurezza oltre all'indirizzo in Svizzera si possano richiedere l'indicazione o la modifica di altri dati per l'informazione, a livello nazionale, in Svizzera; gli articoli 16d e 4a sarebbero da modificare di conseguenza.

Capoverso 2

PPD e Travail.Suisse approvano la disposizione di cui al capoverso 2; essa consentirebbe di garantire trasparenza nei confronti degli acquirenti. I Verdi, FRC e SKS ritengono che questa disposizione sia un'opportuna integrazione dell'articolo 16c; chiedono tuttavia – considerato il loro rifiuto di principio dell'articolo 16c – lo stralcio dell'articolo 16d capoverso 2. Secondo FRC l'eventuale mantenimento dell'articolo 16d capoverso 2 dovrebbe comportare anche quello dell'articolo 16c.

Diversi rappresentanti del mondo economico (economiesuisse, USAM, IG DHS, Coop, Denner, Migros, fial SFF, vmi, Unione grigionese delle arti e mestieri, SMU) temono un'ulteriore discriminazione nazionale causata da questa disposizione, se i produttori svizzeri fossero tenuti ad apporre un'indicazione supplementare, come "conforme alle prescrizioni tecniche tedesche", mentre i prodotti concorrenti non dovrebbero sottostare a tale obbligo;

vengono formulate diverse richieste: economiesuisse chiede che l'indicazione supplementare, relativa alle prescrizioni di produzione, sia necessaria soltanto quando ciò viene richiesto anche per i prodotti esteri. fial e vmi propongono, in primo luogo, che per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio secondo l'articolo 16b o 16c debba essere indicato sotto qual aspetto derogano ai requisiti posti dalle prescrizioni sui prodotti svizzere; come seconda soluzione, viene proposto che per i prodotti d'importazione che non soddisfano le prescrizioni svizzere, ma che sono importati in virtù del principio "Cassis de Dijon", debba essere indicato il produttore (delle merci imballate) nell'UE. USAM, Unione grigionese delle arti e mestieri, IG DHS, Coop, Denner, Migros, SFF, SMU chiedono la semplice cancellazione del capoverso 2.

Articoli 17 -18b: Prove richieste

Articolo 17

IG DHS, Coop, Denner e Migros considerano gli adeguamenti redazionali apportati all'articolo 17 capoverso 1 un abbandono dell'attuale sistema e un'inversione dell'onere della prova; chiedono che l'onere della prova dell'inammissibilità di un prodotto spetti alle autorità, e che al venditore non venga richiesta la presentazione di alcun tipo speciale di prova (parere espresso anche da UDC, economiesuisse, TVS, VSIG).

Articoli 18, 18a e 18b

SO, SIC Svizzera, FRC e SKS appoggiano le proposte relative agli articoli 18 - 18b. Secondo l'USS si tratterebbe di richieste minime, poiché la presentazione di una fattura sarebbe insufficiente.

BL, FR, TG e l'Associazione dei chimici cantonali temono che produttori poco scrupolosi possano rilasciare facilmente una dichiarazione di conformità di un prodotto alle prescrizioni del Paese di produzione; per gli organi cantonali e federali, la verifica della correttezza di tali dichiarazioni risulterebbe difficile e onerosa in termini di tempo. SZ e ZG chiedono che l'autodichiarazione di cui agli articoli 18a e 18b venga sostituita da un certificato rilasciato dall'organo competente in materia di sorveglianza del mercato o dalla corrispondente autorità di rilascio. GE rileva difficoltà attuative e formula la seguente richiesta: in caso di dubbi, dopo l'esame delle prove presentate in merito alla conformità di un prodotto ai requisiti di diritto delle derrate alimentari di uno Stato membro della CE/del SEE, il dossier necessario alla verifica di detta conformità andrebbe trasmesso all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); all'UFSP spetterebbe il compito di tenere un elenco di tali casi.

UDC, Gastrosuisse, VSEI, VSIG e Comco ritengono che la disposizione proposta possa ostacolare le attività delle PMI creando un onere amministrativo elevato e chiedono pertanto l'eliminazione di richieste concernenti la presentazione di prove; dovrebbe bastare la presentazione di un documento (ad es. una fattura) da parte dell'interessato, in cui risulti che il prodotto è stato acquistato nella CE o nel SEE (parere espresso anche da economiesuisse e Denner). In relazione all'onere della prova (art. 18a cpv. 2) Swiss Retail Federation osserva che l'omologazione in Svizzera non dovrebbero essere più onerosa di quella CE o di uno Stato della CE.

IG DHS, Coop e Migros chiedono la cancellazione della seconda frase dell'articolo 18a capoverso 2 e della terza frase dell'articolo 18b capoverso 2 ("la dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme"). USAM, Unione grigionese delle arti e mestieri, fial, SFF, SMU avanzano la seguente richiesta: nel caso di un produttore nazionale intenzionato a fabbricare un prodotto e ad immetterlo in commercio in Svizzera, secondo i medesimi requisiti posti ad un offerente di un Paese membro della CE / del SEE che opera già sul mercato interno, la prova della conformità al diritto dello Stato della CE / del SEE in questione non sarebbe necessaria. Il produttore nazionale dovrebbe poter presupporre che il prodotto concorrente sia stato immesso in commercio legalmente; i relativi controlli

dovrebbero essere compito delle autorità esecutive; il produttore nazionale dovrebbe soltanto dimostrare che il prodotto in questione è stato immesso sul mercato interno; il capoverso 1 dell'articolo 18a sarebbe da integrare di conseguenza¹⁷. economiesuisse cita un progetto di regolamento della CE che prevede l'inversione dell'onere della prova: le autorità che si oppongono all'accesso al mercato di un prodotto sono tenute a motivare la loro intenzione in modo preciso e dettagliato; questa presunzione di ammissibilità dovrebbe essere introdotta, in linea di principio, anche in Svizzera; la prova dell'inammissibilità di un prodotto dovrebbe spettare alle autorità e al venditore non dovrebbe essere chiesto di fornire prove particolari.

Articoli 19 - 20b: Sorveglianza del mercato

Osservazioni generali sulla sorveglianza del mercato

Travail.Suisse, SIC Svizzera, FRC, SKS e TFB sono favorevoli ad un potenziamento della sorveglianza del mercato; quest'ultima risulterebbe credibile soltanto se svolta da organi dotati delle necessarie risorse di personale e finanziarie, in grado di infliggere sanzioni e attuare rapidamente provvedimenti efficaci; in un quadro come la LOTC, ciò dovrebbe essere oggetto di disposizioni univoche. TFB chiede che la LOTC preveda disposizioni inerenti al finanziamento della sorveglianza del mercato.

Art. 19: Competenze degli organi di sorveglianza del mercato

IG DHS, Coop, Denner, Migros auspicano che la seconda frase dell'articolo 19 capoverso 1 venga cancellata; in pratica, la richiesta di presentare le prescrizioni tecniche estere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese sarebbe inadempibile. Inoltre, viene richiesta una semplice cancellazione della disposizione di cui all'articolo 19 capoverso 2 lettera c; la procedura da seguire nei casi di grave messa in pericolo della sicurezza pubblica o della salute umana sarebbe già disciplinata dall'articolo 19 capoverso 3; in casi simili, le autorità dovrebbero valutare la situazione e disporre le misure necessarie; sarebbe necessario riflettere sull'opportunità di elaborare una regolamentazione uniforme di questo aspetto, su scala nazionale, inserendola nella legge sulla sicurezza dei prodotti. Analogamente, Swiss Retail Federation ritiene che l'articolo 19 capoversi 2 e 3 si sovrapponga alla legge sulla sicurezza dei prodotti posta in consultazione nel 2006.

Articolo 20: Esecuzione della sorveglianza del mercato

TVS chiede che all'articolo 20 venga stabilito il potenziamento di un organo di sorveglianza e controllo, ad esempio la Comco.

Articolo 20a: Procedura per stabilire le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1

Osservazioni generali

Il PS ritiene necessario permettere l'applicazione di deroghe finalizzate alla protezione di interessi pubblici; allo scopo di garantire l'uniformità applicativa, il PS pone la questione relativa ad un obbligo di conferma, da parte delle autorità federali, dei provvedimenti adottati a livello cantonale. La Commissione federale del consumo e kf deplorano la mancanza di prescrizioni chiare concernenti i provvedimenti e la loro attuazione uniforme.

IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation chiedono la semplice eliminazione dell'articolo 20a; a livello pratico, l'articolo in questione potrebbe consentire di eludere, con un certo arbitrio, sul piano cantonale l'applicazione del principio "Cassis de Dijon"; la questione concernente i prodotti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica o per la salute umana sarebbe da disciplinare, unitariamente e a livello nazionale, nella legge sulla

¹⁷ Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 16c.

sicurezza dei prodotti. Coop chiede inoltre l'istituzione di un'autorità centrale nel settore della protezione dei consumatori e un adeguamento delle disposizioni relative alla protezione dei consumatori a quelle della CE. KGL, VSEI e Comco chiedono un adeguamento dell'articolo 20a, affinché gli organi preposti alla sorveglianza del mercato non possano stabilire nuove fattispecie derogatorie in virtù di una loro competenza, limitando la sfera delle loro attività alle deroghe previste dalla LOTC o dagli atti normativi settoriali. Suissetec chiede la garanzia che le organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato non traggano alcun vantaggio dalle misure eventualmente adottate.

Economiesuisse chiede che gli interventi delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato si limitino ai casi di grave e immediato pericolo (sostanzialmente il cpv. 5, tuttavia non applicato soltanto ai Cantoni bensì anche alla Confederazione); in quanto misure preventive, esse dovrebbero restare in vigore per un mese al massimo, fino alla loro conferma, da parte della Confederazione, mediante decisione generale.

D'altra parte, quasi tutti i Cantoni, chemsuisse e VKCS temono che le misure proposte possano comportare difficoltà e oneri maggiori sotto il profilo attuativo; nel settore delle derrate alimentari d'importazione, l'attuazione risulterebbe fortemente ostacolata; la Confederazione dovrebbe provvedere alla copertura degli eventuali costi aggiuntivi. Di conseguenza, si auspica che gli oneri supplementari previsti, dovuti alla sorveglianza del mercato, vengano ridotti al minimo, evitando quelli inutili; sarebbe necessario elaborare un sistema attuativo agile e praticabile. Secondo FR e GE, qualora dopo la presentazione delle prove ai sensi degli articoli 17 segg. permanessero dubbi in relazione al livello di protezione, i casi in questione andrebbero affidati all'ufficio federale competente; quest'ultimo avrebbe il compito di tenere un elenco dei casi in questione. Un certo numero di partecipanti (BE, BL, SO, ufficio dei controlli alimentari e dell'ambiente di SH, TG, VKCS) auspica l'introduzione di un obbligo di registrazione per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio che non soddisfano le prescrizioni svizzere, vale a dire prodotti ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o 16c capoverso 1; ai fini della registrazione andrebbero indicate le caratteristiche del prodotto non conformi alla normativa svizzera, nonché la normativa che determina la commerciabilità nella CE del prodotto in esame; spetterebbe all'ufficio federale competente esaminare le registrazioni e tenere un elenco consultabile dei prodotti soggetti al principio "Cassis de Dijon"; una procedura simile verrebbe applicata in Germania alle importazioni di derrate alimentari che, pur non soddisfacendo le prescrizioni tedesche, hanno accesso al mercato di quel Paese in virtù del principio summenzionato.

Osservazioni specifiche:

Swiss Retail Federation ritiene che l'articolo 20a capoverso 2 manchi di chiarezza e pone la questione relativa alla definizione di "reale vantaggio"; sarebbe parimenti sostenibile la tesi secondo cui le misure dovrebbero essere "realmente vantaggiose" anche nei confronti degli altri operatori, ad es. chi commercializza il prodotto; la disposizione in questione è ritenuta un intervento illegittimo nelle attività di mercato e, di conseguenza, ne viene chiesta la cancellazione.

La Comco auspica che vengano valutate modalità di intervento meno drastiche, ad esempio l'adozione di misure preventive. AGVS, VSEI e Comco chiedono che, se del caso, la LOTC limiti la durata della validità delle decisioni generali ad un lasso di tempo entro cui le autorità – a condizione che le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 siano soddisfatte – possano inoltrare al Consiglio federale una richiesta per una nuova deroga generale.

AGVS chiede inoltre che l'inserimento di un prodotto/di una disposizione relativa a prodotti in una lista negativa avvenga nel quadro di una procedura trasparente e risulti opportunamente giustificata nei confronti dell'impresa interessata.

La Comco chiede che l'articolo 20a capoverso 7 venga completato affinché, in merito alla pubblicazione di una decisione generale, le competenti autorità federali oltre alle autorità

cantionali competenti, agli operatori economici ed alla SECO, informino anche la Comco, a cui secondo l'articolo 20b capoverso 2 spetta il diritto di ricorrere contro tali decisioni.

Secondo chemsuisse e i chimici cantionali dei cantoni originari, è molto importante che si possa procedere con facilità alla contestazione dei prodotti non conformi; viene pertanto condivisa la disposizione proposta, secondo cui le misure adottate dalle autorità cantionali non sarebbero interessate dalla procedura di cui all'articolo 20a, in particolare ai capoversi 4 e 5; l'applicazione di queste disposizioni procedurali ai prodotti non conformi comporterebbe un inutile onere amministrativo e impedirebbero una piena efficacia attuativa.

Secondo l'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK, in singoli casi le misure possono influire pesantemente sulla libera circolazione delle merci; per questa ragione, tali misure – su richiesta delle autorità competenti – dovrebbero essere disposte dal Consiglio federale e non da un organo subordinato. L'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK sono pure contrarie al fatto che l'emanazione di tali misure, sotto forma di decisione generale, possa essere effettuata anche da "organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato dalla Confederazione" (cpv. 3); si tratterebbe spesso di organizzazioni private, formate da diretti rappresentanti di gruppi d'interesse; l'emanazione delle misure in esame dovrebbe pertanto spettare unicamente alle autorità federali competenti. Viene inoltre richiesto che le misure cautelari applicate dalla autorità cantionali preposte alla sorveglianza del mercato, in caso di un pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici, rimangano in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente, ma al massimo per un mese (invece di due).

Articolo 20b: Rimedi giuridici

L'attribuzione alla Comco del diritto di ricorrere, conformemente all'articolo 20b capoverso 2, viene approvata da Commissione federale del consumo, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK, SwissTnet, Comco. GE, SIC Svizzera, Commissione federale del consumo, Acsi, FRC, kf, SKS, Greenpeace chiedono che anche le organizzazioni per la tutela dei consumatori possano beneficiare di tale diritto. La Commissione federale del consumo sostiene che anche le associazioni professionali ed economiche dovrebbero godere del diritto di ricorso.

VD vorrebbe una formulazione più chiara dell'articolo 20b, con maggiori informazioni inerenti alla procedura di ricorso.

Il Tribunale federale ritiene che, sotto il profilo della correttezza del sistema, sia opportuno che le decisioni del Tribunale amministrativo federale, relative a questioni di diritto pubblico, possano essere impugnate ricorrendo al Tribunale federale; d'altra parte, ciò comporterebbe un onere supplementare a carico di quest'ultimo, e sarebbe pertanto in contrasto con gli obiettivi di sgravio perseguiti dal Parlamento con la legge sul Tribunale federale.

Economiesuisse, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK propongono che alla Comco non venga attribuito soltanto il diritto di ricorrere, bensì – analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 capoverso 3 della legge sul mercato interno – anche la possibilità di svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni relative ad ulteriori liberalizzazioni, qualora essa constatasse, ad esempio, che le misure adottate dalle autorità federali per impedire la discriminazione nazionale sono insufficienti, o che le autorità non adempiono, o non adempiono in misura sufficiente, al mandato di cui all'articolo 4 LOTC, relativo ad una formulazione delle prescrizioni tecniche tale da impedire che esse costituiscano ostacoli tecnici al commercio.

Articoli 21 e 22: Assistenza amministrativa

Articolo 22: Assistenza amministrativa internazionale

SO, NW, UR (chimici cantionali dei Cantoni originari), chemsuisse reputano che l'assistenza amministrativa internazionale non dovrebbe concernere soltanto le autorità federali, considerato che anche le autorità cantionali dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità

estere. Secondo chemsuisse, negli Stati membri della CE l'attuazione spetterebbe in gran parte alle autorità degli Stati federati, e di conseguenza l'attribuzione di compiti in materia di assistenza amministrativa unicamente alle autorità federali sarebbe da rifiutare sulla base di un principio di simmetria. Viene pertanto richiesto di sostituire, al capoverso 1, l'espressione "autorità federale incaricata" con "autorità incaricata".

Articoli 23 – 30: Disposizioni penali

In merito alle proposte di adeguamento delle disposizioni penali, non è pervenuta alcuna presa di posizione.

Articolo 31a: Esecuzione

Articolo 31a capoverso 1: Liste negative:

La lista negativa proposta all'articolo 31a capoverso 1, comprendente i prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero, gode di unanime approvazione (AG, PS, USAM, AGVS, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Gastrosuisse, SMU, Società svizzera degli impresari costruttori, Suissetec, Verband der schweizerischen Schreinermeister und Möbelfabrikanten, VSEI, Comco).

Viene sottolineata l'importanza del costante aggiornamento e della completezza della lista. L'importatore dovrebbe poter sempre fare affidamento su un'edizione aggiornata della lista negativa, e sarebbe opportuno provvedere a tutelare la fiducia degli operatori nei confronti di quest'ultima; essa dovrebbe comprendere tutte le deroghe, ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2 lettere a e b nonché dell'articolo 20a, previste da leggi, ordinanze e decisioni generali; gli imprenditori dovrebbero essere certi che l'importazione dalla CE e l'immissione in commercio in Svizzera, di tutti i prodotti non presenti nella lista negativa, siano scevre da problemi e lungaggini burocratiche; dovrebbero essere chiaramente definite le competenze relative alla tenuta e all'aggiornamento della lista; sarebbe importante accertarsi che la tenuta della lista negativa non costituisca un carico burocratico e che essa sia facilmente consultabile dagli utenti; una versione elettronica della lista dovrebbe sempre essere accessibile.

SGCI e VIPS auspicano una limitazione del campo d'applicazione della lista negativa; nel caso dei prodotti soggetti ad omologazione, nonché delle sostanze soggette a registrazione conformemente alla normativa in materia di prodotti chimici, sarebbe opportuno rinunciare a tale lista; in caso contrario, ogni singolo preparato soggetto ad omologazione – compresi quelli che lo saranno in futuro – dovrebbe essere registrato nella lista da Swissmedic, con i dati relativi a confezione e posologia, e ciò risulterebbe inattuabile.

Lo Schweizerischer Brauereiverband chiede invece un'estensione del campo d'applicazione di questa lista: essa dovrebbe comprendere anche i prodotti (come, nel caso della birra, Pilsen e Budweiser) che in virtù di accordi internazionali non possono essere commercializzati in Svizzera se non provengono dal corrispondente luogo d'origine. Viene altresì richiesto che detta lista negativa contempa tutti i prodotti e tutte le disposizioni sui prodotti che in seguito ad accordi internazionali, in assenza di armonizzazione o sulla base di disposizioni derogatorie sottostanno esclusivamente a prescrizioni sui prodotti svizzeri.

Articolo 31a capoverso 2: Presa in considerazione di sentenze e prassi OMC/CdGCE

AI, BE, BL, FR, GL, GR, OW, LU, SZ, UR, VS, ZH, UDC esprimono perplessità nei confronti di questa disposizione; essa potrebbe costituire un precedente in relazione alla presa in considerazione di sentenze pronunciate da autorità estere, con possibili conseguenze anche per i futuri accordi con la CE; ciò sarebbe da evitare. GL reputa che il rimando alla prassi della Commissione europea sia inopportuno, poiché quest'ultima nella CE avrebbe soltanto il potere di far valere le sentenze della CdGCE. Secondo ZH, sarebbe necessario precisare il concetto di "prassi della Commissione europea". Alcuni dei partecipanti menzionati chiedono la cancellazione di questa disposizione.

Articolo 31b: Stesura di rapporti

USS, SIC Svizzera, Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK chiedono che il Consiglio federale anticipi il termine previsto per la presentazione del rapporto sugli effetti di questa revisione riguardo ai prezzi, all'occupazione e alle condizioni di lavoro, portandolo da cinque a due o tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica; inoltre, il Consiglio federale dovrebbe, se necessario, proporre altre misure volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

Allegati:

- Risultati della procedura di consultazione concernente il rapporto "Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE";
- Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e relative abbreviazioni.